




LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

dicembre 2017 ■ 134



DISPORRE OGGI

PER NON IMPEGNARE I PROPRI CARI DOMANI

CON "100 ANNI" DI GIUBILEO
OGGI È POSSIBILE PREDISPORRE E PAGARE
IN ANTICIPO, CON TRANQUILLITÀ,
LA CERIMONIA DESIDERATA
PER IL PROPRIO O ALTRUI COMMIATO,
IL TUTTO CON LA GARANZIA TOTALE
DI RISERVATEZZA E AFFIDABILITÀ
OFFERTA DA UN LEADER NEL SETTORE.



GIUBILEO

RENDIAMO ONORE ALLA STORIA DI UNA VITA

(011.8181

24 ORE SU 24

www.giubileo.com




efi

Eccellenza
Funeraria
Italiana

100 ANNI

*Cerimonie di commiato
predisposte in vita*



DIRETTORE RESPONSABILE

Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Luca BATTISTELLA

Anna Maria BELLINI

Daniele BENEVENTI

Simona CALÒ

Maurizio CARDONA

Matilde CHIADÒ

Anna CHIUSANO

Stefania CHIVINO

Sonia Maria COCCA

Giuseppe CORBO

Silvana FANTINI

Ferdinando LAJOLO

Sergio MONTICONE

Davide MOSSO

Paolo PAVARINI

Patrizia ROMAGNOLO

Alessio Michele SOLDANO

Daniela Maria STALLA

Alberto VERCELLI

Sarah VERCELLONE

Editoriale

4. Non bisogna avere fretta, ma non bisogna perdere tempo
di Mario NAPOLI

Dal Consiglio

6. Elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
8. Firma del Protocollo d'Intesa tutela delle pari opportunità e della genitorialità nell'esercizio della professione forense
di Emilia LODIGIANI e Cesarina MANASSERO

Dalle Istituzioni

11. Gli auguri del Procuratore della Repubblica di Torino
di Armando SPATARO
13. CASSA FORENSE:
13. Quattro anni di mandato, il lavoro svolto *di Matteo ROSSOMANDO*
20. L'evoluzione degli studi legali - le società di capitali tra le nuove forme *di Maria Grazia RODARI*

Dai Colleghi

23. A PROPOSITO DELLA "RIFORMA ORLANDO":
24. Specificità dell'impugnazione: quali novità? *di Carlo CAVALLO*
26. Rinnovazione istruttoria in appello: la riforma non esaurisce le criticità *di Matteo FERRIONE*
27. Professione forense in/out ideology *di Francesco CATERINA*

Dagli Altri Fori

29. Le vignette di Borlotto *di Carmine AMBROSIO*

Dalla Professione

- NON DIRMI DEGLI ARCHI DIMMI DELLE GALERE**
30. C'è un Giudice a Berlino... e un Comitato a Ginevra *di Gianluca VITALE*

Avvocato del passato

35. Francesco Carnelutti *di Alessandro ARGENTO*

Recensioni

38. Lo strabismo di Venere *di Alessandro RE*
39. Vita d'un avvocato *di Remo DANОВI*

Ricordi

40. Carlo Pacciani *di Paolo PACCIANI*
41. Luciana Guerci *di Magda NAGGAR, Davide CIVALLERO, Giovanni STEVE*
43. Francesco Scozia *di Maurizio CURTI*
43. Gianfranco Putaturo *di Sergio SPERANZA*
45. Giuseppina Papatutto *di Annalea MARTANO, Barbara TONZARI, Cristina DEFRANCISCO, Marta LANZILLI, Monica CHECCHIN, Rosalba ROSATO, Sonia SEPIELLI, Tiziana MONTESANO*
46. Aldo Milanese *di Michela MALERBA e Mario NAPOLI*

In copertina:

pastello di Ezio Gribaudo sul processo alle Brigate Rosse

Il 10 marzo 1978 il pittore Ezio Gribaudo assistette ad una delle ultime udienze (probabilmente l'ultima, quella della lettura della sentenza) del processo al nucleo storico delle Brigate Rosse nel corso del quale, ed a ragione del quale, venne assassinato il nostro Presidente avv. Fulvio Croce. Uno dei tre pastelli realizzati (su carta, 34,5 cm x 48 cm) venne regalato dal Maestro all'amico dott. Barbaro che presiedeva la Corte d'Assise e venne conservato dalla figlia: alla cortesia di quest'ultima dobbiamo l'autorizzazione alla pubblicazione della nostra rivista e ad Ezio Gribaudo anche la straordinaria opera, di raggelante drammaticità; ad entrambi la nostra gratitudine.

All'interno, opere esposte in Fondazione durante Artissima

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN

www.sgi.to.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ

SGI srl

Torino, Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA

LA TERRA PROMESSA ONLUS

Novara

Non bisogna avere fretta, ma non bisogna perdere tempo

di Michela MALERBA

“Non bisogna avere fretta, ma non bisogna perdere tempo”

Josè Saramago

Intervengo per la prima volta sulla nostra rivista dopo la nomina alla Presidenza e sento di dover porgere, a nome del Consiglio, un ringraziamento a tutti i colleghi che hanno espresso il loro voto alle recenti elezioni.

Li ringrazio perché la situazione di difficoltà in cui vive la nostra professione avrebbe potuto giustificare un allontanamento degli iscritti dai propri organi rappresentativi ed invece la partecipazione è stata superiore rispetto alle precedenti elezioni.

Il numero degli iscritti all'Ordine nel 2012, quando si sono celebrate le ultime elezioni, era inferiore all'attuale di 1000 unità: 1000 votanti in più si sono registrati nell'ultima tornata elettorale.

Certamente il tempo intercorso dalle precedenti elezioni ha favorito la partecipazione e così la circostanza che per molti giovani colleghi si trattasse della prima occasione in cui potevano esprimere il loro voto.

Altra concausa è stata la vivacità con cui si sono espressi i gruppi di candidati, il confronto sui progetti è stato ed è un grande stimolo.

L'affluenza registrata è un dato politicamente rilevante perché dimostra che nel nostro foro esiste un'avvocatura che vive autenticamente un senso di appartenenza e vuole ancora credere nei propri organismi di rappresentanza.

C'è però un altro dato che deve farci riflettere ovvero che circa la metà degli iscritti non ha ritenuto di esprimere il proprio voto: il Consiglio intende operare affinché anche costoro si avvicinino alla nostra Istituzione, prima di tutto attraverso l'espressione democratica del voto.

È proprio dalla voce di questi colleghi che vorremmo sentire le motivazioni del loro assenteismo, di questo silenzio ed è proprio a costoro che vorremo dire che il Consiglio e la nostra professione hanno bisogno di tutti gli avvocati.

La professione potrà essere rivalutata anche agli occhi dell'opinione pubblica se ciascuno di noi sarà ben consapevole che nell'esercizio della stessa, egli rappresenta tutti gli avvocati, davanti al cliente e davanti al Magistrato.

Queste elezioni sono state le prime dopo la riforma della nostra professione che ha previsto la nomina, per ordini con un numero di iscritti pari al nostro, di 25 consiglieri.

Tale innovazione è stata fortemente criticata da più parti nella convinzione che il confronto tra 25 avvocati avrebbe potuto, più che agevolare l'attività del consiglio con un proficuo confronto tra più soggetti, rallentare e complicarne l'operatività.

In questo caso la riforma ha portato certamente una positività, il confronto risulta proficuo e costruttivo forse perché tutti noi viviamo questa esperienza con entusiasmo e grande senso istituzionale.

Pur nel breve tempo di questo mandato non vogliamo affrontare i problemi con la fretta ma non vogliamo perdere tempo perché il tempo è prezioso anche per il futuro della nostra professione.

Fino ad oggi, nelle riunioni consiliari, abbiamo affrontato solo le questioni di ordinaria amministrazione, che sono veramente molte, ma non sono certo quelle che incidono sulla nostra professione, con l'inizio del nuovo anno intendiamo porre mano al bilancio preventivo così da poterlo illustrare e sottoporre agli iscritti nei primi mesi dell'anno così da mettere in cantiere il varo delle prime iniziative concrete.



Non intendo, in questa occasione, tracciare il bilancio del momento che sta vivendo la nostra professione, né dilungarmi sulla crisi di valori ed economica in cui versa la nostra società: il tema dell'avvenire della nostra professione o, secondo alcuni, del non avvenire, è di grande impatto ma proprio per questo esso merita una riflessione più approfondita.

Credo tuttavia che il futuro sia nelle nostre mani e che lo dobbiamo saper forgiare con l'abilità e l'intelligenza che ci sono propri.

Sono fermamente convinta, come o già avuto occasione di affermare, che l'Avvocato non sarà mai sostituito da un'applicazione (un'app., come si suole dire) e questo perché ogni cliente è una persona con la propria storia, unica non sovrapponibile ad altre e questa persona non può fare a meno di avere davanti a sé un'altra persona, il proprio Avvocato.

D'altronde, le cause seriali a cui potrebbe applicarsi un'app non sono certo quelle che incidono nell'ordinaria amministrazione della Giustizia.

Mi piace ricordare anche qui, come faccio spesso dopo l'impegno solenne dei giovani Avvocati, un pensiero dell'avvocato Bianca Guidetti Serra, la quale soleva dire che *"l'aula giudiziaria, è il luogo dei diritti in movimento, confronto tra le istanze della società ed i rapporti codificati di poteri, in una dialettica tra le parti che tende a discutere e definire i confini di ciò che si intende per giusto o ingiusto nella vita sociale"*.

Chi ritiene che la Giustizia e la nostra professione possano essere sostituite dall'intelligenza artificiale dimentica che nel momento in cui la si alimenta la Società è già cambiata: se la Giustizia fosse amministrata dall'intelligenza artificiale avremmo sempre una Giustizia coniugata al passato, perché non sarà mai in grado di confrontarsi con i diritti in movimento.

Oggi la nostra professione deve, come peraltro molte altre, rinnovarsi, dobbiamo riflettere sul presente in una prospettiva futura e questo con il prezioso contributo delle nuove generazioni che hanno il diritto di vivere in un mondo migliore.

Pur non avendo fretta, non vogliamo perdere tempo ed è con questa convinzione che ci prepariamo ad affrontare il nuovo anno.

Da ultimo, permettetemi di riservare un saluto particolare al Presidente Mario Napoli che mi ha ceduto il testimone dopo 7 anni di guida dell'Avvocatura torinese, durante i quali, con il suo carico di cultura, di garbo, di autorevolezza, di passione e di dedizione all'Istituzione si è generosamente dedicato al nostro Ordine, in un momento di grande difficoltà per l'Avvocatura.

A Lui va il più sentito ringraziamento e l'abbraccio corale di tutti gli Avvocati ed il mio personale.



Elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

PER IL PERIODO 19 OTTOBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2018

L'Assemblea degli Avvocati di Torino, riunita in convocazione nei giorni dal 16 al 18 ottobre 2017, ha eletto quali componenti del Consiglio del nostro Ordine i seguenti iscritti:

MALERBA MICHELA	1055
MUSSANO GIAMPAOLO	820
BERTI PAOLO	700
NARDUCCI ARNALDO	678
BRIZIO ROBERTO	669
ZARBA FRANCESCO	660
CAMPAGNA FLAVIO	622
GRABBI SIMONA	616
OLIVIERI EMILIANA	580
D'ARRIGO MARCO	578
CHIADÒ MATILDE	570
BESOSTRI GRIMALDI DI BELLINO TERESA	532
APPENDINO ELENA	487

CASTRALE STEFANO	448
LODIGIANI EMILIA	444
STRATA CLAUDIO	439
CURTI MAURIZIO	405
TRINELLI EDGARDO	396
ANTONIELLI D'OULX LUIGI	382
PREVE FRANCESCO LUIGI	370
ALASIA ALESSANDRO	339
COMMODO SARA	326
MERLO ALFREDO	321
STALLA DANIELA MARIA	320
REY CRISTINA	316

DALLA REDAZIONE

Sul sito dell'Ordine è disponibile il nuovo servizio di ricerca degli articoli della rivista. La banca dati, raggiungibile dalla sezione "Servizi Telematici" del sito (<http://www.ordinavvocatitorino.it/ordine/articoli-la-pazienza>), comprende gli articoli dal 2015 ad oggi.

Hanno, altresì, riportato voti:

FRANCHI FEDERICA	310
BRENCHIO ALESSANDRA	272
GRAGLIA GABRIELLA	257
PRETE RICCARDO	242
ANNARATONE FEDERICA	237
LI VOLTI MARIAMICHAELA	235
DAVI MASSIMO	222
RIPA PAOLA	218
CAPELLUPO BENITO	215
CONROTTO EMILIA	206
GOTTA MASSIMO	204
LAZZARO DEBORA	204
ESPOSITO ENRICO	196
CAVALLO CARLO	186
LUCCHESI TIZIANO	182
FRACON FABIO	171
ANGESIA ENRICO	163
LAUDI CHIARA FRANCESCA MARIA	162
CANIGLIA PIERFRANCESCO	160
SANTORO MARIO	160
BOSSO CARLO	148
MEZZANOGLIO MARCELLO	146
MASSARO CECILIA SARA	141
ZANETTI LUCA	133
VENEZIANI ROSSANA	124
COCHIS ALBERTO	122
BUONCRISTIANI MARINA	120
SCARAMOZZINO CRISTIAN	119
CAPIROSSI MASSIMO	106
SALVAGNINI ANNAMARIA	103
MONDELLI MATTEO FRANCESCO	95
LAURETTA MONICA	91
FACCIO GIORGIO ROBERTO	87
ZANETTI LUCA	133

VENEZIANI ROSSANA	124
COCHIS ALBERTO	122
BUONCRISTIANI MARINA	120
SCARAMOZZINO CRISTIAN	119
CAPIROSSI MASSIMO	106
SALVAGNINI ANNAMARIA	103
MONDELLI MATTEO FRANCESCO	95
LAURETTA MONICA	91
FACCIO GIORGIO ROBERTO	87
LAURETTA MONICA	91
FACCIO GIORGIO ROBERTO	87
ZANETTI LUCA	133
VENEZIANI ROSSANA	124
COCHIS ALBERTO	122
BUONCRISTIANI MARINA	120
SCARAMOZZINO CRISTIAN	119
CAPIROSSI MASSIMO	106
SALVAGNINI ANNAMARIA	103
MONDELLI MATTEO FRANCESCO	95
LAURETTA MONICA	91
FACCIO GIORGIO ROBERTO	87
BORCA LUIGI	71
CAGNASSO CRISTIANO	69
CANDI ILARIA	64
DE PASQUALE ELISABETTA	60
LONGHITANO VINCENZO	60
TOZZI MARIA	59
GRIMALDI FABIOLA	58
DE PAOLA GABRIELE	52
GUGLIUZZA MANUELA	52
AGAGLIATE STEFANIA MARIA	50
LAMANNA ANNA ROSSANA	46
CURTO FRANCESCO	27
MALVICINO FABRIZIO	23

Il Consiglio, nella adunanza del 24 ottobre 2017, ha votato le seguenti cariche:

quale **Presidente** l'avv. Michela **Malerba**

quale **Vicepresidente** l'avv. Paolo **Berti**

quale **Segretario** l'avv. Emiliana **Olivieri**

quale **Tesoriere** l'avv. Marco **D'Arrigo**

FIRMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA GENITORIALITÀ NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

di Emilia LODIGIANI e Cesarina MANASSERO

In data 14 dicembre 2017, in occasione del periodico incontro con i capi degli Uffici Giudiziari, il "Tavolo Giustizia" presso il Consiglio dell'Ordine, è stato firmato un importante documento.

Il raggiungimento della sottoscrizione è stato il risultato di un lungo e faticoso lavoro, portato avanti dalla Commissione Pari Opportunità, dal neo costituito Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, e con il sostegno del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Torino.

Il progetto è stato reso necessario dalla constatazione che la professione di avvocato si giova dell'apporto di donne e uomini che, con eguale preparazione e con specificità proprie di ciascun genere, sono strumento per la tutela dei diritti dell'individuo in applicazione dell'art. 111 Cost.. Conseguentemente la professione di avvocato deve essere serenamente esercitata da persone di genere femminile, le quali non solo non possono essere discriminate per la loro scelta di divenire madri, ma debbono essere protette in modo che tale loro scelta sia libera e non condizionata dall'inconciliabilità con l'attività difensiva.

Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale del documento.

PROTOCOLLO D'INTESA TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA GENITORIALITÀ NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE TRA

Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Camera Penale di Torino

Visti

Corte d'Appello di Torino
Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino
Tribunale di Torino
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Tribunale di Sorveglianza di Torino
Tribunale per i Minorenni di Torino
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino del Piemonte e della Valle d'Aosta
Ufficio del Giudice di Pace di Torino
Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Torino
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

gli art. 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana
gli art. 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro,
il D. lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e successive modificazioni, la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14/10/2005, che riconosce ai padri liberi professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre,
il D. lgs. n. 145/2005 di attuazione della Direttiva CE

2002/73 in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro,
 il d. lgs. n. 198/2006 c.d. "Codice delle Pari Opportunità fra uomo e donna",
 la l. 104/2006 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti,
 il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 17 e 22 del d. lgs. n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della l. n. 335/1995,
 il d. lgs. n. 5/2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE,
 il Codice Deontologico Forense,
 l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione della astensione degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, nel testo valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia il 13.12.2007,
 la delibera CSM del 23.10.2013 in tema di adozione negli uffici giudiziari di prassi virtuose, volte a tutelare pienamente la condizione di maternità e genitoriale, con riferimento a tutte le figure professionali impegnate negli stessi uffici,
 la delibera 20/5/2009 del Consiglio Direttivo della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta,

sulla base del presupposto che

- il fondamentale principio di eguaglianza non debba restare mera affermazione formale ma debba trovare concreta attuazione, essendo lo Stato esplicitamente impegnato dall'art. 51 della Costituzione a porre in essere azioni positive perché detto principio sia sostanziale e dunque concretamente vissuto dagli uomini e dalle donne;
- la costituzione con l'art. 37 tutela la maternità, imponendo che le condizioni di lavoro della donna debbano consentire l'adempimento di questa essenziale funzione e assicurare alla madre e al bambino una speciale protezione;

considerato

che la professione di avvocato si giova dell'apporto di donne e uomini che, con eguale preparazione e con specificità proprie di ciascun genere, sono strumento per la tutela dei diritti di libertà dell'individuo

in applicazione dell'art. 111 Cost.;

che quindi la professione di avvocato deve essere serenamente esercitata da persone di genere femminile, le quali non solo non possono essere discriminate per la loro scelta di divenire madri, ma debbono essere protette in modo che tale loro scelta sia libera e non condizionata dall'inconciliabilità con l'attività difensiva.

Le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei rispettivi ruoli e competenze,

- condividono l'esigenza di un intervento atto ad assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, alle quali sono equiparate l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini della realizzazione di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- nel riconoscere la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne ed uomini, affermano la necessità di collaborare al fine di favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere attivamente le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle rispettive funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di paternità e maternità ed alla realizzazione concreta dei principi di parità.

Tanto premesso,

1. Le parti firmatarie si impegnano reciprocamente a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense.

2. In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere ed a diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza, di allattamento e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.

3. Il giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocatata e della praticante abilitata e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, e in particolare dal D. lgs. n. 151/2001 e suc-

cessive modificazioni, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse a detto stato. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 d. lgs. n. 151/01, la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico dal quale risulti la sussistenza di patologie e/o complicazioni della gravidanza.

4. Le gravi necessità dei figli, specialmente se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico o di rinvio dell'udienza, anche per l'ipotesi in cui vi sia un prolungamento necessitato dell'attività giudiziaria.

5. Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio, o ricorrano gravi necessità relative ai figli minori fino ai tre anni di età.

6. La Cancelleria e gli avvocati, nello svolgimento di adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante ed alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 cpp, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale ac-

coglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tener conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

Nei procedimenti in cui dovranno essere sentite persone minorenni, sia in sede civile che in sede penale, verranno fissate udienze in giorni e orari compatibili con lo stato di gravidanza e allattamento della legale ovvero, con riferimento al difensore genitore, ove ricorrano necessità comprovate dei figli nei primi tre anni di vita. Quanto sopra, temperando altresì il diritto dello stesso minore, del cui ascolto si tratta, ad essere convocato secondo i tempi previsti nel Protocollo sull'ascolto del minore nei procedimenti civili, sottoscritto in data 13.05.2013 dall'Ordine Avvocati Torino e dalla Magistratura del Distretto.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne la generale adozione.

Resta in ogni caso salva l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Torino, 14 dicembre 2017

Le parti firmatarie.

Il Presidente della Corte d'Appello di Torino

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Torino

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta

La Procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta

Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Torino

La Presidente del CPO presso il Consiglio Giudiziario di Torino

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

La Presidente del CPO presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Il Presidente della Camera Penale di Torino



Gli auguri del Procuratore della Repubblica di Torino

di Armando SPATARO

In occasione delle trascorse festività natalizie e di fine anno, il Procuratore della Repubblica di Torino, dott. Armando Spataro, ha fatto pervenire al Consiglio i Suoi personali auguri, pregando di diffonderli a tutti gli iscritti.

La Redazione ha accolto, grata, la richiesta ed a nome dell'Avvocatura torinese contraccambia!



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Torino
Natale 2017 – Capodanno 2018

Carissime/i **Avvocati del Foro di Torino** e, se me lo permettete, cari amici ed amiche, da quando sono a Torino ripeto - come fosse un mantra - che uno degli aspetti più belli del mio lavoro da Procuratore è il rapporto con voi: leale, reciprocamente rispettoso delle competenze di ciascuno dei nostri diversi ruoli, anche nei momenti di accesa dialettica. Non mi ripeterò. Quest'anno voglio ringraziarvi della vicinanza che mi avete dimostrato per le ragioni che conoscete, ma - per il tramite della vostra nuova Presidente Michela MALERBA - voglio a voi dedicare, prima di formularvi i miei più sinceri Auguri, un piccolo pensiero, come ho fatto con ciascuno dei miei colleghi della Procura e con molte altre persone che, con diverso ruolo, vi lavorano.


Vorrei inviarlo a ciascuno di voi, ma mi perdonerete se lo invio solo al Consiglio dell'Ordine, sperando che in un prossimo futuro - quando, magari in pensione, vi farò un sopralluogo a sorpresa, senza polizia giudiziaria e senza avviso ai difensori di ufficio - possa ritrovarlo appeso ad un muro anche secondario della vostra sede.

L'omaggio non è prezioso, non è neppure di metallo o di legno, ma di carta (sia pure con economica cornicetta).

Si tratta di una doppia interscambiabile immagine - l'una fotografica e l'altra in riproduzione artistica - del poster di *The Problem We All Live With* (1964) di Norman Rockwell, che è appeso ad una parete del mio ufficio.

Nel foglio allegato, troverete illustrate la storia di questa immagine e le ragioni per cui mi è cara: come forse sapete, l'ho anche regalata a novembre all'adolescente di colore vittima a Torino di vile ingiuria razziale, consumatasi nella ignobile passività dei presenti.

Da tale immagine sono rimasto colpito sin dalla prima volta che l'ho vista a Washington. E dopo, l'ho cercata ancora, a Chicago o a Roma, in ogni mostra in cui fosse esposta.



Credo che tutti coloro che lavorano per la Giustizia, noi magistrati per primi, dovrebbero amarla: spiega cos'è il senso del dovere, spiega cosa i cittadini da noi si aspettano. Fa comprendere perché non servono i nostri volti, né servono le icone (vere o presunte o autofabbricate), né i titoli da prima pagina. Contano piuttosto i sentimenti, la passione, la solidarietà, il rispetto degli altri, il senso del dovere che tutto riassume.

E tutto questo - ne sono sempre stato certo - accomuna avvocati e magistrati.

Mi accorgo che sto sfiorando il confine che esiste tra tutto ciò e la retorica, e spero - anzi - di non averlo oltrepassato. Diversamente non posso che scusarmi, ammettendo che non so inventarmi altre parole e che spesso copio quelle degli altri per spiegare cosa sento, cosa vorrei comunicare a chi le legge.

Uso le parole di un avvocato, ad esempio, anche per chiudere questa lettera e per dirvi quello che ho sempre pensato della Giustizia, la stella polare del nostro impegno. Sono parole che vi ho già dedicato con gratitudine:

"il Tribunale va vissuto... e la giustizia non è l'avventura di un giorno!"

(avv. Andrea Spataro)

Cari amici, buon Natale a tutti voi e - per l'anno nuovo ed il resto della vostra vita - auguri di ogni fortuna desiderata!

Armando Spataro
Armando Spataro

Poche parole su questa immagine:



È il poster di ***The Problem We All Live With* (1964) di Norman Rockwell** che è appeso a una parete del mio ufficio e che ho comprato negli Stati Uniti, a Washington, nel settembre del '94, dopo averne visto l'originale nella sede del Marshals Service, la più antica agenzia federale degli Stati Uniti, più antica ancora dell'Fbi e della Cia. Il Marshals Service - il cui computo è così definito: "*Justice, Integrity, Service*" - si occupa, tra l'altro, di dare esecuzione alle sentenze della Corte Suprema. Proprio a questa competenza si riferisce l'omaggio di Rockwell, pittore cd illustratore, che dedicò la parte più importante della sua

vita d'artista a fermare in immagini momenti cruciali della storia americana. In questo caso si tratta dell'esecuzione della sentenza della Corte Suprema che pose fine all'apartheid in Louisiana, obbligando la scuola elementare di New Orleans (William Frantz Elementary), che ne aveva rifiutato l'iscrizione, ad accogliere tra i suoi allievi una bambina di colore di sei anni, Ruby Bridges. E furono proprio gli agenti federali del Marshals Service a scortare la bambina a scuola, per l'intero anno scolastico, aspettandola ogni giorno fuori dalla classe per riportarla a casa alla fine delle lezioni.

Perché questa immagine mi è cara e perché può servire, a mio avviso, a rispondere a chiunque si chieda, oggi, se valga la pena, nelle condizioni in cui viviamo, fare il proprio dovere?

Perché in questo quadro c'è tutto: *la legge*, prima di ogni altra cosa, rappresentata da quattro uomini senza volto la cui identità sta scritta solo nella fascia che ne cinge il braccio sinistro. C'è poi *l'arroganza* di chi mal sopporta la forza della legge e per questo insulta la piccola, lanciando le pomodori e vergando sul muro l'insulto "*Nigger*". Ma ci sono anche *l'orgoglio ed il coraggio di chi si affida solo alla legge*, procedendo a petto in fuori e a testa alta: i pomodori e gli insulti non sfiorano la bambina disegnata da Rockwell cd il suo abito resta immacolato. Charles Burks, uno dei Marshals addetti alla sua protezione, disse di Ruby Bridges: **«Mostrava un gran coraggio. Non ha mai pianto. Marciava come un piccolo soldato e noi eravamo orgogliosi di lei».**



CASSA FORENSE: quattro anni di mandato, il lavoro svolto

di Matteo ROSSOMANDO
Delegato di Cassa Forense

Il 13 luglio 2017 nella maxi aula del Palagiustizia di Torino si è tenuto il convegno "L'avvocatura del domani: modelli organizzativi e pianificazione previdenziale", organizzato in collaborazione con la Cassa Forense, che ha avuto la partecipazione, tra gli altri prestigiosi relatori, del Presidente, Nunzio Luciano, e di alcuni Delegati: tra questi il Matteo Rossomando il cui intervento pubblichiamo.

IL CONVEGNO DEL 13 LUGLIO 2017 A TORINO: L'AVVOCATURA DEL DOMANI. MODELLI ORGANIZZATIVI E PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE.

L'odierno Comitato dei Delegati di Cassa Forense è entrato in carica a gennaio 2014 e dopo quasi quattro anni di lavoro è tempo di un bilancio.

Il ruolo di Cassa Forense è quello di gestire in via autonoma ed erogare previdenza ed assistenza agli avvocati, senza ricevere alcun contributo da parte dello Stato; la dimostrata capacità di gestione, che ha portato oggi ad avere un patrimonio che supera i dieci miliardi di euro ed una sostenibilità del sistema a cinquant'anni, permette peraltro a Cassa Forense di lavorare per mettere a disposizione degli avvocati ogni strumento utile per l'esercizio della professione in modo adeguato, all'interno di un mercato che cambia e che impone all'avvocato di cambiare.

Il riconosciuto ruolo di Cassa Forense è ora, più di prima, quello di un soggetto partecipe della vita dell'Avvocatura in senso attivo, tanto che viene ormai sempre più interpellata dal mondo politico sulle tematiche che riguardano gli avvocati e la Giustizia in generale, fino a svolgere di fatto un ruolo consultivo di rilievo ed in alcuni casi ineludibile, ruolo che ha portato a recenti noti risultati anche legislativi (primo fra tutti, il ruolo avuto da Cassa Forense nel provvedimento legislativo che permette di compensare i crediti per il gratuito patrocinio con i debiti per alcune imposte e tasse).

Nel proprio ambito, Cassa Forense ha compiuto negli ultimi quattro anni un grande lavoro di aggiornamento regolamentare, al fine di leggere in modo sempre più aggiornato le esigenze dell'Avvocatura ed interpretarne al meglio le richieste.

Questi in sintesi i passi compiuti.

Regolamento di attuazione dell'art. 21 nono comma della L. 247/2012: tutti gli avvocati iscritti all'Albo sono iscritti alla Cassa, ma per i neo iscritti - o per coloro che, già iscritti, siano sotto soglia - sono previste agevolazioni contributive.

La nuova legge professionale ha sancito un principio: tutti gli avvocati iscritti all'Albo sono iscritti alla Cassa, e dunque - indipendentemente dal reddito professionale - hanno la medesima tutela previdenziale ed assistenziale.

La nuova disciplina ha posto oltre cinquantamila avvocati (quelli che dichiaravano un reddito annuo inferiore ad euro 10.300 e che potevano in alternativa iscriversi all'INPS) di fronte alla scelta se lasciare o continuare la professione.

Cassa Forense aveva il compito di scrivere le regole; lo ha fatto nel termine assegnato (gennaio 2014, approvazione dei Ministeri ad agosto 2014) ed ha tenuto a mente l'interesse di tutti: di coloro che erano sotto detto tetto minimo e degli altri, di coloro cioè che, sopra detto minimo, facevano già parte del sistema e, contribuendo da sempre alla relativa tenuta, auspicavano che il sistema tenesse e che le regole fossero uguali per tutti pur in proporzione delle rispettive posizioni.

Perché il sistema regga, è opportuno dettare regole che tutti, nelle rispettive posizioni, siano in grado di osservare; se vengono dettate regole che, oggettivamente, alcuni non sono nelle condizioni di osservare, è inevitabile che dette regole vengano violate e che il sistema stesso venga messo a rischio.

Il Regolamento prevede per i primi otto anni di iscrizione a Cassa Forense il pagamento di un contributo minimo dimezzato, pari a circa 700 euro annuali, con ulteriore agevolazione per i due anni successivi; un importo molto inferiore a quello precedente (per il 2014, 2.780 euro); a tale importo si deve aggiungere il contributo di maternità, 151 euro all'anno.

Dell'agevolazione possono beneficiare, per un periodo limitato, gli avvocati già iscritti a Cassa Forense che non riescono a raggiungere la soglia dei 10.300 euro annui.

Per la salvaguardia e la sostenibilità del sistema, si è deciso di riconoscere - agli iscritti che paghino un contributo minimo dimezzato - solo sei mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali, con la possibilità peraltro di integrare i propri versamenti nell'arco di tutti gli otto anni.

Infine, gli avvocati che entrano oggi nella Cassa Forense hanno la possibilità di retrodatare la propria iscrizione sino a tre anni.

È da sottolineare che gli avvocati che beneficiano del cd regime dei minimi agevolato, godono comunque dell'intera copertura assistenziale.

Queste dunque, in sintesi, le regole:

- a) iscrizione di ufficio a Cassa Forense a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all'albo da parte del Consiglio dell'Ordine;
- b) possibilità, in sede di prima iscrizione, di richiedere, su base volontaria, l'iscrizione a Cassa Forense per tutti gli anni di pratica professionale, per i primi tre anni di iscrizione all'albo e per l'anno 2013;
- c) possibilità di fruire delle agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 in materia di contributi minimi e modalità di pagamento degli stessi per i primi anni di iscrizione a Cassa Forense;
- d) possibilità di fruire delle agevolazioni previste dall'art. 10 in materia di esoneri temporanei dal versamento dei contributi minimi per le ipotesi individuate dal comma 7 dell'art. 21 della L. 247/2012
- e) possibilità di fruire del regime transitorio previsto per tutti gli avvocati, a prescindere dall'età, che all'entrata in vigore del Regolamento non siano ancora iscritti a Cassa Forense.

FONDO IMMOBILIARE CICERONE

Nel 2014 è iniziata la concreta utilizzazione del Fondo Immobiliare Cicerone, Fondo che Cassa Forense aveva costituito per la migliore gestione degli immobili a mezzo di apposita e competente società di gestione.

È stata conferita nel Fondo oltre la metà del patrimonio immobiliare, che - con gli altri investimenti diversificati ed attraverso la gestione di esperti del settore - comporta un periodico ed accertato incremento degli utili, che ha portato il patrimonio di Cassa Forense oggi ad un valore superiore ai dieci miliardi di euro.

Ogni investimento è gestito in trasparenza, con possibilità per ogni iscritto di verificare sul sito di Cassa Forense le motivazioni, l'andamento ed il progetto dell'investimento.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL RISCATTO

Ancora nel 2014, a dicembre, è stato approvato il nuovo testo del Regolamento del Riscatto, passato poi al vaglio dei Ministeri vigilanti a marzo 2015.

Le novità (particolarmente agli artt 4, 7 e 7 bis), riguardano le modalità di adempimento dell'onere (il pagamento) del riscatto.

Nella originaria formulazione, era previsto che l'onere del riscatto fosse da corrispondere entro cinque anni con un tasso di interesse sulla rateizzazione del 4%.

Ora è possibile rateizzare l'onere in dieci anni con interesse fisso del 2,75%.

Inoltre, la nuova disciplina - a richiesta dell'iscritto - è applicabile anche alle domande di riscatto già presentate per le quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata.

Cassa Forense, nel nuovo spirito di comunicazione ed interattività, ha attivato la possibilità di inoltrare le domande di riscatto con modalità "on line", con risparmio di costi e riduzione dei tempi di risposta.

L'istituto del riscatto, è bene ricordarlo, è particolarmente utile per gli iscritti: è possibile infatti aumentare l'anzianità di iscrizione e contribuzione riscattando alcuni anni precedenti all'iscrizione e le somme corrisposte sono interamente deducibili, con conseguente utilità ai fini fiscali.

Gli anni per i quali è possibile esercitare il riscatto sono rimasti immutati e si riferiscono al corso di laurea, alla pratica (con o senza patrocinio) ed al servizio militare.

NUOVO REGOLAMENTO ASSISTENZA

Nel 2015 è stato approvato il Nuovo Regolamento Assistenza, che ha trovato il consenso dei Ministeri vigilanti ed è entrato in vigore col primo gennaio 2016.

Il Nuovo Regolamento Assistenza, non dimenticando le tradizionali forme di assistenza c.d. passiva per i casi cioè in cui si verifica l'evento cui far fronte (casi di bisogno, sostegno alla salute e calamità naturali), inserisce interventi di c.d. assistenza attiva (i.e. Welfare attivo) nel senso di prevenzione dell'evento ed a sostegno della famiglia, del reddito e della professione, cercando di favorire una rapida indipendenza professionale dei giovani ed un maggior equilibrio tra generi.

In questa direzione, è stato aumentato da venti a sessanta milioni l'importo annualmente destinato all'assistenza, sono stati previsti veri e propri nuovi istituti di "welfare attivo" con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno della professione, dei giovani e delle donne, è stata sancita la necessità generale della regolarità nella presentazione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie (cd modello 5) per poter accedere alle varie prestazioni assistenziali ed è stata introdotta la previsione di tempi certi per la definizione del procedimento, per le comunicazioni all'interessato e per i termini di eventuali ricorsi.

Sono state all'uopo previste cinque macro aree di destinazione:

1) caso di bisogno, sarà possibile erogare somme ad avvocati che vivono e operano in presenza di necessità individuali dovute ad eventi straordinari e non prevedibili e che potranno rivolgersi anche direttamente a Cassa Forense oltre che all'Ordine di appartenenza; risultano così suddivise:

1.a) erogazioni in caso di bisogno individuale, ne possono beneficiare tutti gli iscritti, compresi i pensionati attivi, che a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, si vengano a trovare in situazione di grave difficoltà economica. Il trattamento consiste nella erogazione di una somma di denaro reiterabile una sola volta;

1.b) trattamenti a favore di pensionati di vecchiaia cancellati dagli albi ultra ottantenni, consiste nella erogazione di una somma di denaro agli ultraottantenni che hanno un reddito al di sotto di un determinato parametro;

1.c) trattamenti a favore di titolari di pensione diretta ultra settantenni con invalidità civile al 100%, consiste nell'erogazione di una somma di denaro che non potrà superare la pensione minima riservata agli ultra settantenni pensionati e cancellati dall'albo con invalidità civile totale senza assegno di accompagnamento.

2) sostegno della famiglia, si tratta di una forma di assistenza analoga a quella precedente, ma a beneficio non degli iscritti attivi bensì dei familiari superstiti e dei pensionati cancellati dagli albi; è possibile erogare somme in favore dei superstiti, dei titolari di pensione diretta cancellati dagli albi o di pensione indiretta o di reversibilità, in favore di familiari non autosufficienti, portatori di handicap, ed è possibile anche assegnare borse di studio per gli orfani di avvocati iscritti e per i loro figli, così come sono previsti interventi a favore della genitorialità (rette asili nido, baby sitter, colf ed altro).

3) sostegno della salute, oltre alla copertura a favore di tutti gli iscritti, con oneri in tutto o in parte a carico di Cassa Forense, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici, il regolamento prevede la possibilità di stipulare convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche, al fine di ottenere facilitazioni e sconti per servizi e/o prestazioni; interventi di medicina preventiva; polizze di assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni; contributo per spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per malati cronici o lungo degenti; contributo per le spese sostenute per l'assistenza infermieristica a domicilio a causa di malattie o infortuni di carattere acuto e temporaneo, che abbiano colpito l'avvocato iscritto a Cassa Forense o il pensionato.

4) sostegno della professione (per giovani e non), sono state previste convenzioni specifiche al fine di ridurre i costi e facilitare l'esercizio della professione forense, e così anche agevolazioni per la concessione di mutui, borse di studio per consentire l'acquisizione di specifiche competenze professionali e possibilità di fruire di asili nido e scuole materne con l'intento di conciliare al meglio l'attività lavorativa con gli impegni familiari; in sintesi, si suddividono in iniziative a favore della generalità degli iscritti, iniziative a favore dei giovani ed iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensione di invalidità.

5) spese funerarie, è stato mantenuto il rimborso fino a quattromila euro su presentazione delle fatture, a favore di ogni iscritto ed a prescindere dalla capacità reddituale.

MODIFICA AL REGOLAMENTO SANZIONI

Nel 2015 è stata apportata un'importante modifica al Regolamento delle Sanzioni, passata poi al vaglio dei Ministeri vigilanti: la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva con modalità rateali nei casi di accertamento per adesione e di regolarizzazione spontanea (artt. 13 e 14 del Regolamento).

Detta novità consente l'ampliamento delle forme di rateizzazione, ora anche per le sanzioni appunto, e rientra nell'ottica di una ricerca costante di Cassa Forense degli strumenti più idonei per consentire agli iscritti di costruire la propria posizione previdenziale in maniera serena e proficua.

Questi, in sintesi, i contenuti della modifica:

- nessuna rateazione è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore a euro mille nonché, nei casi previsti dall'art. 8, terzo e quarto comma (riduzione delle sanzioni per omesso versamento di contributi accertato dai controlli incrociati con il Fisco);
- in caso di accertamento per adesione e di regolarizzazione spontanea (artt. 13 e 14), l'iscritto con obbligo di pagamento ha la facoltà, entro il termine previsto, di chiedere la rateazione, con valore di riconoscimento del debito, fino a un massimo di tre anni, con interessi nella misura del 2,75% ovvero al tasso legale, se superiore. La ricevibilità della domanda è subordinata al contestuale versamento di un acconto di almeno il 20% del dovuto; nel caso di mancato pagamento entro i termini anche di una sola rata, l'iscritto decadrà dal beneficio della rateazione accordata e dell'agevolazione della riduzione delle sanzioni. L'iscritto non potrà fruire del beneficio qualora abbia già in corso una rateazione di somme dovute a seguito di provvedimenti sanzionatori;
- in caso di somme accertate superiori a euro diecimila la rateazione può essere concessa fino a un massimo di cinque anni;
- le nuove norme saranno applicabili, a richiesta dell'interessato, anche in caso di accertamento già avviato da Cassa Forense alla data di entrata in vigore della disposizione e non definito ai sensi dell'art. 13, qualora il debito non sia stato già iscritto al ruolo.

È l'ennesimo intervento a favore degli iscritti in difficoltà, ma nel rispetto di coloro che osservano le regole e soprattutto degli equilibri del sistema.

DELIBERA A SETTEMBRE 2017 DI SOSPENSIONE PER CINQUE ANNI DEL CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO, ORA AL VAGLIO DEI MINISTERI VIGILANTI

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella seduta del 29 settembre 2017, ha deliberato che il contributo minimo integrativo, di cui all'art. 7, primo comma lettera b) del Regolamento di Attuazione ex art. 21 commi 8 e 9 della Legge 247/2012, non sarà dovuto per gli anni dal 2018 al 2022.

Trattasi di provvedimento di rilievo che, al pari di tutti gli atti regolamentari adottati dal Comitato dei Delegati, deve ora essere approvato dai Ministeri vigilanti.

In sostanza - sa passerà il vaglio dei Ministeri - la nuova regola, per il quinquennio 2018/2022, estenderà il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo a tutti gli iscritti al di sotto di un certo parametro reddituale, senza distinzione alcuna, mentre la normativa oggi vigente riserva il beneficio medesimo alle seguenti categorie:

- Praticanti avvocati iscritti alla Cassa;
- Avvocati nei primi cinque anni di iscrizione alla Cassa;
- Pensionati di vecchiaia che proseguono l'attività;
- Iscritti beneficiari dell'esonero temporaneo ex art. 10 del Regolamento di attuazione della L. 247/2012.

Se la nuova regola passerà, dunque nessun iscritto al di sotto di un certo parametro reddituale sarà tenuto al pagamento del contributo integrativo minimo mentre, come già avviene per le quattro categorie sopra indicate, rimarrà tenuto al contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume di affari Iva dichiarato con il modello 5 (di fatto ogni iscritto versa a Cassa Forense quanto esposto in fattura e corrisposto dai clienti a tale titolo).

In termini di minori introiti, per Cassa Forense nulla cambierà dunque con riferimento:

- agli iscritti già fruitori dell'esonero (le quattro categorie sopra citate) che, in sede di autoliquidazione, continueranno a versare alla Cassa il solo 4% del volume d'affari Iva dichiarato;
- agli iscritti che negli anni in questione (2018-2022) produrranno un volume d'affari IVA annuo superiore a

17.700 euro circa. Queste categorie di iscritti, in pratica, anziché anticipare "in acconto" il contributo integrativo minimo e ri-versare in autoliquidazione, "a saldo" e sulla sola eccedenza (ossia al netto del contributo integrativo minimo già anticipato), il 4% corrisposto loro dai clienti, ri-verseranno a Cassa Forense, in sede di autoliquidazione, il 4% dell'intero volume d'affari Iva dichiarato.

La misura adottata, se approvata, comporterà quindi minori oneri previdenziali per gli iscritti più deboli, ossia per coloro che produrranno volumi d'affari inferiori ad euro 17.700 circa (in larga parte donne e giovani, secondo le statistiche attuali).

Il minore esborso sarà di importo variabile per ogni singolo iscritto e dipenderà, essenzialmente, dal volume d'affari prodotto e dichiarato nelle cinque annualità a venire (in misura inversamente proporzionale al volume d'affari). La modifica in parola, se entrerà in vigore, inciderà non poco su alcuni istituti previdenziali "facoltativi", quali il "riscatto" ed il beneficio per "l'iscrizione degli ultraquarantenni" (art. 4 del Regolamento attuazione art. 21), i cui oneri vengono calcolati anche con riferimento al contributo integrativo minimo dell'anno in cui l'iscritto effettua la richiesta.

Per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra chi ha già esercitato tali facoltà (e magari corrisposto il relativo onere), chi - vista l'entità dell'onere - vi abbia invece rinunciato e sia decaduto (in riferimento all'iscrizione per gli ultra-quarantenni) e chi dovesse richiedere l'applicazione di tali istituti nel quinquennio di esonero del contributo integrativo minimo, il Comitato dei Delegati ha deliberato che, per il calcolo dell'onere di tali istituti, in tale quinquennio si terrà conto del contributo integrativo minimo dell'anno 2017, pari ad euro 710,00.

COMUNICAZIONE

Nel 2015 è stato varato un ambizioso progetto di comunicazione che permetterà, a regime, una interlocuzione tempestiva con i colleghi ed una informazione costante.

Detto progetto prevede un'aggiornata rassegna stampa che verrà messa a disposizione di tutti gli iscritti, un nuovo sito web dinamico nel quale, oltre ai servizi istituzionali già esistenti, verranno previste delle sezioni, continuamente aggiornate, di attualità e di interesse generale dell'Avvocatura e che conterrà anche una web tv per la trasmissione di interviste e di eventi in streaming.

Attualmente Cassa Forense cura la redazione di due riviste: CF News, rivista telematica a cadenza mensile pubblicata sul sito e trasmessa via mail agli iscritti; La Previdenza Forense, periodico cartaceo quadrimestrale a carattere tecnico professionale, inviato a tutti gli iscritti per posta.

CONVENZIONI

Cassa Forense, da sempre conclude convenzioni per gli iscritti nei vari campi di interesse per l'esercizio della professione ed in generale per ottenere agevolazioni in varie aree di mercato.

BANDI

Nel 2016 sono stati predisposti una decina di bandi, che offrono varie opportunità, tra questi:

- 1) rimborso per l'acquisto di nuovi strumenti informatici;
- 2) provvidenze a sostegno della genitorialità;
- 3) erogazioni per iscritti con figli in asili nido ed al primo anno di scuola materna;
- 4) borse di studio per l'acquisto del titolo di specialista;
- 5) borse di studio per i figli degli iscritti;
- 6) borse di studio per gli orfani titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
- 7) erogazione di contributi per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico dell'avvocatura;
- 8) erogazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungo degenti.

La risposta degli iscritti è risultata significativa, con circa diecimila domande.

È in piedi un progetto per finanziare e garantire il microcredito; è allo studio l'esigenza di coprire il rischio di "non autosufficienza" con la sottoscrizione di una polizza "Long Term Care", con oneri a totale carico di Cassa Forense; è stata indetta una gara tesa a dare una banca dati giuridica gratuita per tutta l'Avvocatura.

CONVEGNO DI TORINO DEL 13 LUGLIO 2017

Dall'ambito nazionale, a quello locale: è importante il lavoro sul territorio dei singoli Delegati, per favorire un col-

loquio diretto e raccogliere consigli e suggerimenti.

Ogni anno, almeno due volte, viene organizzato un Convegno od un incontro; nel 2017, il 13 luglio abbiamo organizzato un Convegno su: *L'Avvocatura del domani. Modelli organizzativi e pianificazione previdenziale*. Molti gli argomenti trattati, due i temi di grande rilievo.

Il primo, la lettura dei numeri dell'Avvocatura sulla base dei dati CENSIS.

È emerso che la nostra professione è ancora svolta su base fondamentalmente individuale, col 70% di avvocati titolari unici di Studio ed il 65% con al massimo tre persone; la materia giudiziale prevale ancora su quella stragiudiziale, vi è scarsa propensione alla specializzazione, estremo orientamento al diritto civile, meno al diritto penale ed amministrativo, quasi nulla al diritto internazionale; meno di un quarto degli avvocati è dotato di un sito web, solo il 30% è propenso al networking con altri professionisti mentre la maggioranza preferisce i metodi tradizionali di rete sociale e fiduciaria.

Il timore, per chi vede i problemi dall'alto, è quello di un grande numero di professionisti non preparati al prossimo cambiamento che imporrà la tecnologia ed il mercato, con nuove regole.

È alle porte l'ingresso di software che, non solo più come banche dati, ma in maniera attiva potranno svolgere buona parte dell'attività propria dell'avvocato; è attuale la possibilità di costituire società anche di capitali con la partecipazione (pur calmierata) di soci non avvocati, che avranno l'opportunità, se non di dettare, quantomeno di condividere le scelte gestionali dello Studio e quindi le modalità di svolgimento della professione; è insomma prossimo l'adeguamento della nostra professione alle leggi di mercato, con un significato che non è necessariamente negativo ma che impone una presa di coscienza che forse ancora difetta, secondo l'analisi esperita.

Venendo al rapporto con la Cassa, è stato sorprendente verificare che, in un periodo difficile come quello attuale, solo una piccola parte degli iscritti ha "sfruttato" gli strumenti messi a disposizione dalla Cassa, come il nuovo regolamento di assistenza o la contribuzione modulare volontaria, ritenendo invece e stranamente di far fronte alla crisi facendo leva su risparmi personali o aiuti di persone vicine; ma ancora più sorprendente è stato verificare che la maggioranza degli iscritti non conosce le potenzialità della Cassa, nel senso che non è a conoscenza di quali richieste la Cassa possa soddisfare.

Non è un problema di comunicazione, perché la Cassa negli ultimi anni ha molto lavorato sulla messa a disposizione di tutti del materiale utile, sulla possibilità di dialogo con l'iscritto e sulla necessità per l'iscritto di accesso facile ai dati ed agli strumenti gestiti dalla Cassa; è un problema di presa di coscienza da parte dell'iscritto dell'identità della Cassa, che nella percezione dell'avvocato deve passare dall'essere il soggetto che solo riscuote i contributi periodicamente ad essere - senza retorica - il soggetto che davvero può essere di determinante aiuto in situazioni di bisogno per la vita professionale e non dell'avvocato: in questo momento di passaggio cruciale per la nostra professione, Cassa Forense ha davvero strumenti tecnici ed economici per essere di ausilio all'intera categoria e collaborare a costruire la professione del futuro.

Il secondo argomento di rilievo: la proposta di nuovi modelli organizzativi degli studi legali ed alcune soluzioni a nuovi problemi, prima fra tutte la certificazione.

Il rappresentante ASLA (Associazione Studi Legali Associati) Giandiego Monteleone ha illustrato come si muove il mondo dell'accreditamento e quali sono i passi che l'Avvocatura italiana dovrà fare al riguardo, se vuole essere competitiva nel prossimo futuro.

Come è noto, ha spiegato, esistono sistemi di certificazione di qualità e soggetti certificatori abilitati, esiste cioè una cultura della standardizzazione del prodotto offerto intesa come garanzia di qualità dell'offerta.

Esiste insomma la certificazione di qualità a fronte dell'esistenza di una domanda di certificazione di qualità.

Ebbene, non si può pensare che il mondo delle professioni intellettuali rimanga impermeabile a tale esigenza.

In un mondo dove il prodotto offerto, anche quello intellettuale, per essere di livello standard accettato dal mercato deve essere certificato, non si può pensare che anche il prodotto intellettuale del professionista (in questo caso, dell'avvocato) non lo sia, pena l'esclusione dal mercato.

In quest'ottica si muove d'altronde la nuova regolamentazione professionale, che prevede la certificazione periodica dell'osservanza del dovere di aggiornamento e preparazione (i.e. i crediti formativi), a garanzia del mercato; l'assicurazione professionale obbligatoria per far fronte ad eventuali errori di percorso, a garanzia del mercato; la possibilità di costituire società con soggetti non professionisti che dunque già osservano, nel proprio campo, le regole di certificazione, a beneficio del mercato; l'assicurazione infortuni parimenti obbligatoria, alla pari delle garanzie che deve dare altro datore di lavoro sul mercato; la necessità di certificazione per poter spendere una

propria specializzazione, a garanzia del mercato; tutti elementi esistenti e noti che già compongono un quadro di certificazione e che dunque non possono che portare in un prossimo vicino futuro ad una vera e propria esigenza di certificazione di qualità.

Nessuno stupore dunque se, a breve, il mercato chiederà agli studi legali di essere certificati per poter offrire il proprio servizio, certificati nel senso di collaudati da enti ad hoc al fine di garantire, al mercato, che la prestazione resa non sia al di sotto di un certo standard.

Anche in quest'ambito, per concludere, è importante che Cassa Forense collabori a studiare il problema per predisporre tutti insieme i mezzi attraverso i quali affrontare il futuro, senza preclusioni e con spirito innovativo perché la professione possa continuare ad esistere ed a svolgere il proprio ruolo.



CASSAFORENSE






L'AVVOCATURA DEL DOMANI

MODELLI ORGANIZZATIVI E PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017
DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 17:30

MAXI AULA 2
Palazzo di Giustizia

Saluto introduttivo

Avv. Mario NAPOLI
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Interviene

Avv. Nunzio LUCIANO
Presidente Cassa Forense

LA CASSA FORENSE E LE NUOVE PROSPETTIVE
Interviene e modera

Avv. Claudio ACAMPORA
Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense
Coordinatore Commissione Studi Associati

L'EVOLUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI LEGALI
Avv. Giandiego MONTELEONE – Consigliere ASLA - Associazione Studi Legali Associati

LO STUDIO DEL CENSIS E I NUMERI DELL'AVVOCATURA
Avv. Matteo ROSSOMANDO – Delegato Cassa Forense - Commissione Studi Associati

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI LEGALI
Avv. Marco FERRARO – Consigliere ASLA - Associazione Studi Legali Associati

IL PIANO PREVIDENZIALE DELL'AVVOCATO
Avv. Claudio ACAMPORA – Coordinatore Commissione Studi Associati Cassa Forense

L'AVVOCATO MONOMANDATARIO
Avv. Donatella CERÈ – Consigliere CNF

I DATI DELLA CASSA FORENSE – UNO SGUARDO AL FUTURO
Avv. Giangaleazzo MONARCA – Delegato Cassa Forense - Commissione Studi Associati

LE PROBLEMATICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DEGLI STUDI ASSOCIATI
Avv. Stefano PETRECCA – Associato ASLA
– Commissione Grandi Studi dell'Ordine degli Avvocati di Roma

EVENTO GRATUITO

Evento organizzato dalla CASSA FORENSE in collaborazione con il CNF, l'Ordine degli avvocati di Torino, l'Ordine degli avvocati di Roma e l'ASLA.
La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di **n. 2 CREDITI FORMATIVI IN MATERIA OBBLIGATORIA**.
L'iscrizione può essere effettuata sulla piattaforma **RICONOSCO**.

CASSA FORENSE:

- l'evoluzione degli studi legali

- le società di capitali tra le nuove forme

di Avv. Maria Grazia RODARI
Delegato Cassa Forense distretto Torino

Pubblichiamo l'ulteriore contributo sull'argomento previdenziale della Delegata della Cassa Forense per il Distretto di Torino Maria Grazia Rodari.

RISVOLTI FISCALI E PREVIDENZIALI - CENNI

A voler guardare senza preconcetti alle novità per lo svolgimento dell'attività forense, introdotte dalla legge 124/2017 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in vigore dal 29 agosto c.a. - le società tra avvocati possono apparire una opportunità di ammodernamento, di cambiamento nell'organizzazione dell'esercizio della libera professione, attraverso una trasformazione organizzativa complessa: associazioni a carattere multidisciplinare, con liberi professionisti iscritti ad Albi, in forma societaria o di persone, o di capitali, o cooperativa, da iscriversi in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società.

La costituzione di tali organizzazioni potrebbe tendere a stabilizzare nel tempo le professioni svolte, con il relativo 'sapere', oltre la vita del singolo avvocato o del gruppo di avvocati o professionisti.

In quest'ottica la forma societaria, con il contributo economico di uno o più partners di mero capitale, sembrerebbe poter diventare una speranza di lavoro, ma con una organizzazione di tipo verticale, rivolta verso un futuro durevole e strutturato dell'attività professionale forense, rispetto allo studio del singolo professionista o ad uno studio associato, che cessa o si destabilizza dopo la morte del singolo o dei singoli professionisti.

La stessa legge prevede che la prestazione professio-

nale resti personale e che i soci professionisti assicurino indipendenza ed imparzialità - garanzie principi e connaturate all'esercizio delle funzioni della consulenza legale, della rappresentanza e dell'assistenza nel processo - e dichiarino possibili conflitti di interessi o incompatibilità.

I soci professionisti iscritti ad un Albo debbono inoltre rappresentare i due terzi del capitale sociale ed i diritti di voto e l'organo di gestione deve essere composto solo da soci ed in maggioranza da avvocati.

È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

Una parte dell'avvocatura si dichiara non particolarmente interessata a svilupparsi secondo le suddette nuove forme societarie, ritenute troppo deboli, anche in ragione dell'assenza di chiare disposizioni in ordine alla tassazione degli utili.

Tuttavia, coloro che dispongono di mezzi finanziari ed una età vicina al pensionamento si stanno orientando verso la possibilità di continuare una attività in ambito forense, con il relativo controllo, organizzando gli studi professionali in forma di società di capitale, e ciò in vista della possibile protrazione di un obiettivo economico che potrebbe peraltro consentire una elusione delle imposizioni fiscali e previdenziali.

Le lacune delle disposizioni normative proprio in materia fiscale e previdenziale parrebbero rendere l'isti-

tuto delle società tra professionisti con socio di puro capitale poco interessante, così come già accaduto in passato per le società tra soli professionisti (STP aperte a tutti gli ordini professionali con la L. 183/2011).

Le nuove forme societarie potrebbero infatti essere poco praticate, soprattutto per il possibile instaurarsi di un contenzioso dall'esito incerto sulla qualificazione dell'utile/reddito prodotto.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello 8.05.2014, a proposito delle Società tra Professionisti (STP), si era pronunciata a favore della qualificazione degli utili prodotti dalle medesime come redditi d'impresa, con tassazione per competenza (cioè in base all'anno di fatturazione e non dell'incasso), essendo dirimente la veste giuridica societaria, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza del concreto esercizio di attività professionale in tale ambito.

Anche la tassazione per competenza sembrerebbe rendere meno appetibile il ricorso alle nuove forme di organizzazione.

Il professionista con elevati redditi derivanti da attività professionale potrebbe, attraverso la forma societaria, cercare di eludere la progressività dell'IRPEF (aliquota massima 43%, oltre addizionali comunale e regionale e contributo di solidarietà 3% alla Cassa), optando per una tassazione IRES proporzionale (dal 2018 24%), evitando al tempo stesso la contribuzione alla Cassa Forense sulla parte di reddito attribuita alla società.

Il problema che attiene al regime fiscale del reddito-utili del socio avvocato che partecipa alla compagine sociale con socio o soci di capitale è peraltro strettamente correlato al regime previdenziale, sul quale potrà riverberare effetti.

La necessità di un intervento normativo primario per qualificare il

reddito prodotto dal professionista avvocato all'interno delle STP ed ora delle Società con socio equity come reddito di lavoro autonomo, anziché come reddito d'impresa, con una tassazione per cassa, in modo che anche il sistema previdenziale di Cassa Forense non abbia a risentirne, non è stata sino ad ora avvertita.

Non può sottacersi che gli avvocati iscritti a Cassa Forense che hanno dichiarato un reddito superiore al tetto (€ 96.800), per l'anno 2014 (ultimo dato disponibile), sono - tra attivi e pensionati - circa 16.000 (pari attualmente a una percentuale del 7,5% dei contribuenti di Cassa Forense, dato negli ultimi anni peraltro in diminuzione) e che tale platea di contribuenti, per l'anno suindicato, ha prodotto e dichiarato un reddito - ai fini Irpef - di circa € 3 miliardi e 900 milioni, che è stato assoggettato ad una contribuzione destinata alla solidarietà dell'Ente (3%), pari ad € 70.000.000.

Se questi colleghi si costituissero in società (probabilmente sono proprio costoro a disporre di capitali ed i più interessati a prestare attività o ad avere opportunità in società con socio di capitale) e cambiasse la natura del loro reddito 'sopratutto' (reddito di partecipazione agli utili e quindi di impresa, anziché di lavoro autonomo) si verificherebbe non solo una considerevole diminuzione di contribuzione previdenziale, soggettiva ed integrativa, ma si contrarrebbe totalmente la contribuzione solidaristica, con rilevanti ricadute sul sistema assistenziale di Cassa Forense.

Il danno maggiore sarebbe intuitivamente determinato dalla mancata percezione del contributo solidaristico 'sopratutto' del 3% che appunto, se sottratto, inciderebbe in maniera determinante, se non

definitiva, sull'intera sostenibilità dell'Ente.

In altre parole, se tutti gli avvocati 'sopratutto' convogliassero i loro redditi superiori a € 96.800 euro annui tra i proventi del socio di capitale, Cassa Forense vedrebbe esclusa un'entrata annua destinata alla solidarietà (per sua natura quindi ai colleghi più deboli) per l'importo considerevole stimato, di circa € 70 milioni.

Poiché il sistema di Cassa Forense è, seppur parzialmente, a ripartizione, medio tempore - inevitabilmente - si verificherà anche un impatto anche sui flussi contributivi per fronteggiare le prestazioni previdenziali.

Molti ritengono che difficilmente il nuovo istituto desterà l'interesse degli studi legali in ragione delle difficoltà interpretative correlate alla tassazione del reddito, come si è già detto.

L'introduzione di emendamenti chiarificatori di tipo fiscale e previdenziale in ordine al chiaro assoggettamento previdenziale degli utili societari prodotti dai soci professionisti avrebbe avuto come esclusiva finalità quella di proteggere il sistema previdenziale della Cassa, ma il legislatore non ha scelto questo percorso di trasparenza. Il riferimento a rischi di perdita di gettito fiscale e previdenziale, derivanti da un possibile uso abusivo della forma societaria nello svolgimento della professione forense, si collega all'eventuale ricorso alla forma della società di capitali controllata da un professionista a reddito elevato per occultare una partecipazione al risultato economico dello studio professionale.

Due Casse di Previdenza - quella dei Dottori Commercialisti, Ragionieri e Consulenti del Lavoro ed Inarcassa - hanno individuato ed affrontato il problema, attraverso modifiche regolamentari, in base alle quali i proventi dei soci

professionisti delle società vengono equiparati - ai fini previdenziali - a quelli professionali, indipendentemente dalla qualificazione fiscale, con conseguente imponibilità ai fini previdenziali e piena valenza ai fini pensionistici. Tale sistema è stato definito 'neutro' rispetto alla normativa fiscale e per questo è stato ritenuto 'impermeabile' a qualsiasi sua definizione o variazione: ciascun socio è assoggettato alle regole previdenziali della propria Cassa e deve versare la contribuzione soggettiva sul reddito attribuitogli, in ragione della quota di partecipazione agli utili. La contribuzione integrativa, invece, va versata sulla quota del volume d'affari spettante al professionista, riproporzionando quella eventualmente riferita ai soci non professionisti. I Ministeri vigilanti hanno approvato le relative delibere.

Una specifica disciplina, come in effetti era stata prevista nella Legge 247/2012, avrebbe agito in prevenzione onde evitare i possibili effetti perversi correlati all'ingresso nelle società di avvocati di

un socio investitore, di puro capitale, il cui interesse è solo quello di ottenere utili in denaro, mentre i diritti che gli avvocati tutelano non debbono subire condizionamenti o interferenze da centri di potere economico.

L'11 ottobre di quest'anno i soci Avv. Giovanni Battista Martelli e Alfonso Ciccaglione hanno costituito lo studio Martelli & Partners Spa (Roma, Milano, Dubai).

Trattasi della prima Spa tra avvocati in Italia per l'attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati ed imprese.

Tra gli obiettivi dichiarati in occasione della costituzione: la certezza di una struttura trasparente.

La quotazione sul mercato alternativo del capitale valorizzerà nel tempo il capitale anche umano dello studio, che normalmente cessa con la vita del singolo e dei singoli diventando intrasmissibile e normalmente non valutabile.

Si tratterà quindi di una monetizzazione del valore degli Studi costituiti in Società, con quote determinate destinate ai soci di capitale.

Il fattore umano relativo all'apporto di professionalità andrà peraltro opportunamente valutato e rivalutato, ad evitare una sottovalutazione di un apporto del lavoro professionale che richiede studio costante ed impegno che deve essere adeguatamente riconosciuto e valorizzato, senza sfruttamento.

A Bari, nel marzo del corrente anno, uno studio legale associato, nato dall'incontro di tre studi legali, si è trasformato per primo in Italia in Cooperativa, sviluppando una struttura articolata in forma partecipata e non verticistica.

Le risorse interne di questa nuova Società cooperativa "Polis Avvocati" vengono supportate strategicamente, in modo da consentire una prospettiva di carriera anche ai nuovi partners in base al merito ed ai talenti di ciascun socio.

Trattasi di un ottimo obiettivo di crescita, che attua una gestione partecipata, in modo da superare quella concezione dell'associazione professionale fondata su basi verticistiche laddove governi il capitale.





Dai Colleghi

A PROPOSITO DELLA RIFORMA ORLANDO

Nello scorso numero la Redazione aveva invitato i Lettori a far pervenire il proprio contributo riguardo la c.d. "riforma Orlando" che, in vigore dallo scorso agosto, ha modificato alcuni istituti del processo penale. La riforma è stata oggetto del convegno organizzato dalla Commissione Scientifica del COA, tenutosi il 11 luglio 2017, ringraziando, riportiamo gli interventi pervenuti.

ORDINE AVVOCATI TORINO  COMMISSIONE SCIENTIFICA

PRIME RIFLESSIONI SULLA RIFORMA "ORLANDO": ASPETTI PROCESSUALI E ASPETTI SOSTANZIALI



11 LUGLIO 2017 ore 14.30/17.00
MAXI AULA 2
Ingresso 15 - seminterrato Palazzo di Giustizia

OBIETTIVO FORMATIVO
Obiettivo dell'evento è aggiornare i Colleghi sul contenuto processuale e sostanziale di una significativa riforma del nostro codice.

ATTIVITÀ FORMATIVA DI AGGIORNAMENTO DI LIVELLO AVANZATO

NE DISCUOTONO:
Prof. Paolo FERRUA, professore emerito di procedura penale presso l'Università di Torino.
Prof. Marco PELISSERO, professore ordinario diritto penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

INTRODUCE E MODERA:
Avv. Paolo DAVICO BONINO, Foro di Torino

DIBATTITO FINALE

COORDINATORI: Avv. Simona GRABBI e Avv. Paolo DAVICO BONINO, Componenti Commissione Scientifica COA

AVVISO
SI INVITANO GLI ISCRITTI AD INVIARE ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DELL'EVENTO QUESITI SCRITTI E RICHIESTE AI RELATORI PER GARANTIRE UNA PARTECIPAZIONE CONDIVISA.
E-MAIL: formazione@ordineavvocattorino.it

ISCRIZIONI
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA (PROGRAMMA RICONOSCO):
• PER COLORO CHE HANNO VERSATO LA QUOTA ANNUALE 2017 SULLA FORMAZIONE CONTINUA (€ 70,00+IVA)
c/o - Capos ed - Sig. Massimo BARALE;
• PER GLI AVVOCATI INFRATENTACINQUENNI
• PER I PRATICANTI
PER TUTTI GLI ALTRI: € 12,00 (compreso di IVA)

Durante le operazioni di registrazione dei partecipanti verrà distribuito un questionario di gradimento

LA PARTECIPAZIONE È TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE DI TRE CREDITI FORMATIVI

A PROPOSITO DELLA RIFORMA ORLANDO

Specificità dell'impugnazione: quali novità?

di Carlo CAVALLO

L'entrata in vigore della Legge n. 103 / 2017, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", ha destato - non a torto - l'attenzione di molti interpreti, specie presso la dottrina più attenta alle garanzie ed agli interessi della difesa, in ordine al rafforzamento del requisito di *specificità* imposto per gli atti di impugnazione, ora normativamente enunciato quale criterio generale dal novellato art. 581 c.p.p.

La portata della riforma, sul punto, si coglie da una lettura complessiva del testo della norma, operando un confronto con il testo previgente anche nella parte relativa al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione.

Sotto un primo profilo, viene ampliato il novero delle enunciazioni *minime* che devono caratterizzare l'atto di impugnazione: non più soltanto *i capi* o *punti* della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, ma anche le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione (lett. b del nuovo art. 581); invariati restano, invece, i riferimenti alle richieste avanzate dall'impugnante (con la sola aggiunta del richiamo a quelle istruttorie, per l'ipotesi in cui venga dedotta la mancata o erronea assunzione di una prova) ed ai motivi, vale a dire alle ragioni, in fatto e in diritto, che sorreggono le richieste.

Sotto un secondo profilo - e in ciò risiede la novità più rilevante e fonte di maggiore perplessità -, il requisito della specificità viene estrapolato dalla sua precedente collocazione (nella previgente formulazione esso era riferito solamente alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto, costituenti i motivi di doglianza) e viene esteso indifferentemente a tutti gli elementi dei quali è richiesta l'enunciazione nell'atto di impugnazione: tanto ai motivi, quanto alle prove (contestate, omesse o erroneamente valutate), quanto ai capi e punti oggetto di impugna-

zione (in ordine a questi ultimi, invero, non si vede come l'enunciazione possa essere più o meno specifica, giacché i punti e capi in questione o sono enunciati o non lo sono: *tertium non datur*).

Da un mero raffronto tra vecchio e nuovo enunciato può scorgersi l'intento - assai discutibile - del legislatore di elevare il requisito della specificità a canone generale dell'atto di impugnazione, alla cui stregua vagliarne ogni singolo aspetto. Riesce tuttavia difficile immaginare come ciò potrà tradursi in un rafforzamento dell'onere della parte impugnante di enunciare specificamente i motivi della propria doglianza, onere che, a ben vedere, era già espressamente imposto dalla previgente formulazione della norma.

Un discorso a parte va fatto con specifico riguardo alla nuova lett. b) dell'art. 581: come evidenziato da autorevole dottrina, la novella risponde ad un'esigenza - presumibilmente avvertita da parte dei magistrati giudicanti - di arginare, la proliferazione di atti (in particolare atti d'appello) contenenti richieste istruttorie del tutto aspecifiche, o comunque non adeguatamente argomentate, ribadendo così il carattere strettamente devolutivo del rimedio.

Tornando invece alla ratio complessiva dell'intervento sull'art. 581 del codice di rito, se da un lato è facilmente arguibile la finalità di razionalizzazione e di deflazione del sistema cui l'intervento è preordinato, molto più discutibile sembra essere la scelta della tecnica legislativa adottata: questa, mediante la comminatoria di una sanzione di inammissibilità - apparentemente e anticipata rispetto a quella di cui all'art. 591 c.p.p. -, apre la strada all'applicazione di un filtro preventivo sugli atti di impugnazione, potenzialmente in grado di stravolgere le dinamiche processuali e la parità dei ruoli tra accusa e difesa. A margine, da un punto di vista logico-sistematico, va

peraltro osservata la superfluità di inserire la locuzione "a pena di inammissibilità" anche all'interno dell'art. 581 c.p.p., posto che la comminatoria dell'invalidità stessa discende già dal richiamo operato ai requisiti formali dell'impugnazione, in via generale, dall'art. 591 co. 1 lett. c) del medesimo codice.

In generale e sotto un profilo sostanziale, il legislatore della riforma sembra perseguire l'intento di consolidare orientamenti giurisprudenziali più volte ribaditi dal Giudice di Legittimità, da ultimo proprio nei mesi immediatamente precedenti all'approvazione del testo di riforma: il Supremo Collegio, sul punto, ha infatti delineato, negli anni, una casistica assai articolata in punto genericità intrinseca ed estrinseca, in particolare per i motivi di ricorso per cassazione pervenendo via via a dettare canoni sempre più stringenti (si vedano, a titolo esemplificativo, le significative pronunce: Cass. pen., sez. II, 11951/2014; Cass. pen. sez. III, 44882/2014; Cass. pen. 7801/2013). Un discorso più articolato va fatto con riferimento alla genericità dei motivi d'appello, questione recentemente tornata al centro del dibattito dottrinale a seguito della ben nota pronun-

cia a Sezioni Unite n. 8825/2017 (Galtellz), che ha ribadito, fra l'altro, il carattere specificamente devolutivo del mezzo dell'appello, al fine di "evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie". In sintesi, la Suprema Corte ha affermato che "l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata"; con la doverosa precisazione secondo cui, in ogni caso, l'onere di specificità si atteggia a parametro "elastico", dovendo essere di volta in volta raffrontato - secondo un criterio di proporzionalità - con il livello di specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione contestata. Ciò comporta, in sintesi, che non sarà sanzionabile con l'inammissibilità l'appello specifico che censura una sentenza a sua volta aspecifica con riguardo ad un determinato punto o questione. Si innesta così una sorta di parallelismo o di simmetria tra l'onere argomentativo imposto al giudice, nel decidere, ed al difensore, nell'impugnare.

Se, dunque, da un lato, qualcuno potrebbe trovare "rassicurante" la circostanza che Suprema Corte e legislatore muovano all'unisono nel perseguire la ridetta finalità limitativa delle impugnazioni e deflattiva del carico giudiziario (coincidenza di intenti non casuale, ma dichiarata, visto l'esplicito riferimento contenuto nella pronuncia S.U. 8825/2017, al punto 7.4, ove si afferma di operare "in coerenza con l'attuale indirizzo di riforma legislativa"), minore certezza e coerenza caratterizzano, per contro, i prevedibili effetti che la novella sortirà sul sistema: non può non osservarsi come, ancora una volta, il riferimento ad un canone generale teso ad orientare l'attività interpretativa degli organi giudicanti - in questo caso si tratta del canone della specificità - si presterà facilmente ad una varietà di letture ed interpretazioni che difficilmente potranno trovare una qualche uniformità se non - appunto - nella sede del supremo (e meramente eventuale) controllo di legittimità; ne deriva che proprio la Corte di Cassazione sarà presumibilmente chiamata - ancora una volta - ad uno sforzo non indifferente per comporre le aporie del sistema derivanti da scelte poco oculate del legislatore.



A PROPOSITO DELLA RIFORMA ORLANDO

Rinnovazione istruttoria in appello: la riforma non esaurisce le criticità

di Matteo FERRIONE

Nel panorama dei variegati interventi modificativi che hanno interessato il codice di rito per effetto della ben nota "riforma Orlando" (L. n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017) qualche riflessione merita l'introduzione, nell'art. 603 c.p.p., del nuovo comma 3 bis, che costituisce recepimento - seppure non pedissequo - degli orientamenti della più recente giurisprudenza e concerne un nodo vitale per la tutela delle garanzie del fair trial in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione di primo grado. Secondo la nuova disposizione «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Il legislatore, con questo intervento, ha tentato di positivizzare quanto precedentemente statuito, da un lato, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (tra le più recenti pronunce si ricorda quella del 4 giugno 2013, Hanu c. Romania) e, dall'altro, successivamente, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, Dasgupta), intervenute proprio al fine di adeguarsi ai dettami del Giudice di Strasburgo. In sintesi, tanto in sede sovranazionale quanto presso la Corte di legittimità, si è andata affermando - nel solco di una maggior tutela dei principi di immediatezza e oralità che presidono alla formazione della prova penale - la tendenza a ritenere necessaria la rinnovazione istruttoria ogni qual volta il giudice di seconda istanza intenda apprezzare contra reum l'attendibilità di prove dichiarative determinanti assunte nel corso del primo giudizio, conclusosi con il proscioglimento dell'imputato.

Sul punto, gli arresti di entrambe le Corti parevano aver trovato, infine, un punto di approdo condiviso (esito non scontato di questi tempi), consistente nel ritenere obbligatoria la rinnovazione istruttoria in

appello solo in relazione a quelle prove dichiarative che fossero state decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Tuttavia, il legislatore interno - pur con il presumibile intento di assecondare tale approdo ermeneutico e trasporlo nel diritto positivo - ha finito per superare il dictum della Corte EDU e delle Sezioni Unite, arrivando a formulare una regola diversa (e forse non del tutto coerente) rispetto a quella enucleata in sede giurisprudenziale. In sintesi, il nuovo comma 3 bis dell'art. 603 non pone alcuna distinzione riguardo alla decisività della prova dichiarativa nel giudizio di primo grado, limitandosi ad affermare la necessità di una rinnovazione in appello quando i motivi del proscioglimento attengono (genericamente) alla valutazione di quella prova. L'enunciato, insomma, appare perentorio e delinea un vero e proprio automatismo, imponendo al giudice d'appello la rinnovazione ogniqualvolta l'accusa abbia lamentato, con i propri motivi d'appello, l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle fonti dichiarative escuse. Ne dell'art. 603 c.p.p., non riferendosi alla sola prova decisiva, oltre a smentire (o superare, a seconda dei punti di vista) l'affermazione fatta sul punto dalle Sezioni Unite Dasgupta, sembrerebbe aumentare l'ambito di operatività della rinnovazione istruttoria, senza tuttavia tracciare confini netti al riguardo. La scelta, tuttavia, più che ad una maggior tutela delle garanzie difensive potrebbe verosimilmente aprire, ancora una volta, a dubbi interpretativi che difficilmente gioverebbero agli operatori.

Professione Forense IN/OUT IDEOLOGY

di Francesco CATERINA

Il sottoscritto ha cominciato a muovere i primi passi nella professione forense a Torino e comunque nell'ambito piemontese negli anni successivi al 1965. In quegli anni vigeva l'influenza da una cultura giuridica costituita da due posizioni ritenute nettamente contrastanti e che tuttora, dopo oltre 50 anni, non sembrano ancora pervenute a una ragionevole conciliazione.

Da una parte, prevalente, era la posizione 'di scuola', quella universitaria of age, di impronta liberale e 'individualistica'. Per tale posizione la tutela giudiziale sia civilistica che penalistica vedeva l'uomo quale soggetto titolare di rapporti giuridici patrimoniali e la famiglia come ente presidio dell'ordine di valori liberali.

Dall'altra parte, minoritaria, era la posizione che andava affermandosi per effetto del ruolo della Corte Costituzionale, di carattere 'personalistico' che metteva in rilievo il principio dell'uomo quale soggetto capace di affermare la propria personalità non solo come singolo, ma nella società e nelle formazioni intermedie (art. 2 della Costituzione).

In quegli anni, anteriori al 1970, non esisteva altra tutela organizzata nella società civile se non quella del singolo lavoratore attraverso i sindacati di categoria che si occupavano essenzialmente del rapporto e dei contratti di lavoro.

Gradualmente, sul finire degli anni '60, ma dopo l'inizio degli anni '70, si è verificata una estensione di tutele. Ciò, parallelamente alle risposte da parte del sindacato dei lavoratori circa l'esigenza di tutelare i bisogni e gli interessi dei propri iscritti non soltanto limitati ai luoghi di lavoro, ma a tutto il territorio e alle varie condizioni di vita urbana ed extraurbana indirettamente connesse allo status di lavoratore (casa, servizi, studio).

Si è imposta per l'avvocato, in particolare per un 'civilista' quale ha scelto di essere il sottoscritto, la necessità di far valere a tutti i livelli, di fabbrica e di territorio, il carattere 'personalistico' della Costituzione. E, quindi, di vedere applicate leggi e direttive statuali che spesso entravano in conflitto, se non con la lettera, certo con lo spirito del codice civile del 1942 comunque vigente. Un codice che si è mantenuto nel tempo a contrastare gli effetti di un giudizio troppo sbrigativo che lo ritiene, per il suo carattere di tutela 'individualistico', ideologicamente e per molti giuristi spregiativamente, un 'codice borghese'.

La definizione spregiativa del codice civile del 1942 come 'borghese' provocava una reazione ideologica uguale e contraria per cui alla Costituzione della Repubblica Italiana venivano attribuiti intendimenti 'antiborghesi' e da ciò una strumentalizzazione in termini politici di 'lotta tra classi sociali'.

In realtà, la Costituzione del 1947 ha fatto emergere, in quegli anni, i diritti di c.d. 'seconda generazione' (diritti economici, sociali e culturali in base al principio di eguaglianza sociale tra i cittadini) che sono andati ad arricchire il 'codice civile' di acquisizioni in materia di protezione dei dati personali, di risarcimento dei danni non patrimoniali e del danno biologico, di tutela del diritto alla salute, di diritto alla vita e - oggi - alla morte.

Affermazioni di evoluzione radicale del modello costituzionale rispetto al codice c.d. 'borghese' sono avvenute nel diritto della famiglia. Evoluzioni tali che oggi si affronta il fenomeno di ricerca di tutela da parte di singoli che, nelle famiglie di fatto, rivendicano diritti a prescindere dallo status derivante dal matrimonio.

Altro fattore di evoluzione sta diventando quello sui c.d. 'beni comuni' non contemplati dal codice c.d. 'borghese' e per i quali si propone una riformulazione dell'art. 810 prevedendo la distinzione dei beni giuridici in tre categorie distinte, ossia: 'i beni comuni' accanto ai beni pubblici e a quelli privati (proposta Rodotà).

Si è trattato per il sottoscritto, come per ogni collega civilista o penalista, di vivere le contraddizioni tra le norme vigenti e positive e il protagonismo di giudici che le interpretavano spesso ultra vires vista la rilevanza costituzionale delle questioni oggetto di causa.

Oltre cinquant'anni di esercizio della professione forense condotta a combattere tra Scilla (interpretazione

involutiva delle norme del codice) e Cariddi (interpretazione evolutiva delle norme in base allo spirito della Costituzione), costruzioni spesso arbitrariamente contrapposte, inducono il sottoscritto a consigliare di continuare a combattere, ma senza fare delle dette fonti argomento di scelta pregiudiziale 'ideologica'.

L'unica consapevolezza ad animare l'avvocato dovrebbe essere quella dell'insopprimibile esigenza di tutelare tutti i diritti e, se una scelta vuole essere fatta, sia quella in termini di prevalenza tra diritti posti 'da l'alto' e diritti nascenti 'dal basso', provenienti questi ultimi da coloro ai quali, per essere in basso nella scala sociale, rischiano di venire ignorati.

La società civile vive attualmente nel timore che lo sviluppo del capitalismo, procedendo in modo incontrollabile ed incontrollato, possa costituire un pericolo non solo per le istituzioni democratiche.

Mediante il dominio delle sempre più sofisticate tecnologie che vanno ad aggiungersi ai mezzi di produzione consueti il progredire di un capitalismo senza regole può influenzare la vita economica e la vita sociale.

Il pericolo è quello di condizionare la libertà degli individui in quanto 'individui' nell'accezione del codice ed in quanto 'persone' nell'accezione della Costituzione. Pericolo derivante dal consolidarsi di un potere economico che consente a pochissimi soggetti di divenire sempre più ricchi a danno di molti soggetti nella società sempre più poveri e comunque impotenti.

Da ciò la estrema importanza per tutti, ricchi e poveri, della assistenza - e quindi della esistenza - degli avvocati e della necessità che l'esercizio della professione venga svolto in condizione di assoluta libertà, indipendenza ed autonomia (artt. 24 e 111 della costituzione).






Le vignette di Borlotto

di Carmine AMBROSIO

Proseguiamo con la pubblicazione delle divertenti caricature del collega Carime D'Ambrosio dell'Ordine degli Avvocati di Nola. Ancora grazie caro Carmine.





Non dirmi degli archi dimmi delle galere

C'È UN GIUDICE A BERLINO... E UN COMITATO A GINEVRA

di Gianluca VITALE

Tortura, *infame crociuolo della verità*, scriveva poco più di 250 anni fa Cesare Beccaria.

Eppure, come si vedrà, sono stati necessari più di due secoli e mezzo, ed una convenzione ONU nel 1984, affinché nella nostra legislazione la tortura, la pratica della tortura, sia non solo non più consentita e/o tollerata, ma sanzionata penalmente con una disposizione *ad hoc*. Disposizione *ad hoc*, però (ed è questo il *focus* di questo intervento), che non pare essere ritenuta adeguata secondo coloro i quali della Convenzione del 1984 sono i più autorevoli, ed istituzionali, interpreti.

Che episodi di vera e propria tortura siano accaduti anche nella recente storia italiana non è fantasia di malpensanti, ma certezza giurisprudenziale, co-

me insegnano le sentenze della Corte di Cassazione sui fatti della scuola Diaz e della caserma Bolzaneto durante il G8 di Genova¹, od ancora anche recentemente affermano le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo². In tutte queste pronunce, peraltro, ciò che emergeva con forza era che erano stati posti in essere atti che ben potevano essere definiti come tortura secondo le previsioni della *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* di New York del 1984³ (cd. CAT); tuttavia, l'assenza nel nostro ordinamento di una specifica ed autonoma norma sanzionatoria aveva costretto ad invocare altre fattispecie, molto meno gravi (quali le lesioni pur aggravate), con conseguente (in molto casi) prescrizione dei reati⁴ e comunque sostanziale impunità dei colpevoli di fatti così gravi.

1. Si tratta delle sentenze Sez. V, sent. 38085/2012 quanto alla scuola Diaz e 37088/2013 quanto ai fatti della caserma Bolzaneto.

2. Ci si riferisce alle sentenze Cestaro c. Italia (ric. n. 6884/11), Azzolina ed altri c. Italia (ric. n. 28923/09 e n. 67599/10), Blair e altri c. Italia (ric. n. 1442/14, 21319/14 e 21911/14), Cirino e Renne c. Italia (ric. n. 2539/13 e 4705/13), relative le prime tre ancora ai fatti del G8 genovese (la Cestaro ai fatti della scuola Diaz, la Azzolina e la Blair ai fatti della caserma di Bolzaneto), ed la quarta a fatti avvenuti ai danni di due detenuti nel carcere di Asti nel 2004.

3. La Convenzione è stata ratificata in Italia con legge n. 489 del 3 novembre 1988.

4. Così si esprime la Suprema Corte nella sentenza 38085/2012: "*a tali comportamenti potrebbero attagliarsi le definizioni di atti con i quali sono infatti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente ai fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano infatti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito (secondo la definizione della Convenzione dell'O.N.U. contro la tortura, del 10 dicembre 1984, ratificata nel 1988)*"; ciò premesso, mancando in allora una norma incriminatrice che espressamente sanzionasse in modo autonomo tali condotte, era ad altri, ed esistenti nel diritto interno, titoli di reato che si era dovuto avere riguardo, con la conseguente dichiarazione di prescrizione in ordine a quasi tutte le contestazioni. Quanto alle pronunce della Corte EDU, ciò che è stata dichiarata è la violazione degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 3 CEDU (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti), atteso che, pur a fronte di condotte costituenti tortura, la mancata previsione di una autonoma ed adeguata sanzione per tali reati aveva comportato la sostanziale impunità dei colpevoli.

L'art. 1 della Convenzione fornisce una chiara definizione della tortura: *“il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito”*. Quindi quella che la convenzione descrive è una fattispecie ben delineata, un reato proprio con una condotta finalisticamente determinata. L'art. 4 della Convenzione impone gli Stati parte di punire, con sanzioni adeguate alla gravità del reato, ogni atto di tortura; in altre parole la Convenzione impegnava all'introduzione negli ordinamenti interni del reato di tortura, sanzionando adeguatamente gli atti che rientrano nella fattispecie delineata dall'art. 1.

Con la seconda parte della Convenzione viene istituito il Comitato contro la tortura, chiamato a vigilare sulla applicazione delle disposizioni convenzionali; in particolare, il Comitato può effettuare inchieste sui singoli Paesi, redigere rapporti, formulare raccomandazioni agli Stati, ovvero investigare su singole violazioni che gli vengano denunciate anche da privati.

Sono trascorsi quasi vent'anni dalla ratifica della CAT prima che il parlamento, all'esito di un iter travagliato (l'introduzione del reato di tortura ha sin da subito visto l'opposizione di alcune parti politiche, che vi vedevano un *vulnus* al libero e pieno operare delle forze di polizia), licenziasse la legge 14 luglio 2017 n. 110, con la quale viene introdotto nella nostra legislazione il reato di tortura, all'art. 613 bis c.p.

La disposizione infine approvata, anche a causa di vari emendamenti introdotti durante la discussione, non soddisfa però i criteri imposti dalla Convenzione, tanto che nel dibattito che ha interessato le organizzazioni di tutela dei diritti umani e che ha accompagnato le discussioni parlamentari si sono registrati, sostanzialmente, due schieramenti: chi era comunque favorevole a che, finalmente, fosse introdotto il reato di tortura, pur criticando il testo che via via si andava delineando; chi, giudicando il testo del tutto inadeguato al fine di reprimere la tortura, e dandone pertanto un giudizio radicalmente negativo, sosteneva che così come era formulato quel testo non avrebbe dovuto essere approvato.

È significativo che pochi giorni prima della definitiva approvazione del testo da parte del parlamento, con una lettera alla Presidente della Camera Laura Boldrini, 11 giudici genovesi (P.M. e giudicanti nei processi in primo grado e in appello per i fatti alla scuola Diaz e alla caserma Bolzaneto) abbiano ritenuto di dover evidenziare che per alcuni dei quei fatti “genovesi” che la Corte EDU aveva definito tortura (condannando l'Italia per la violazione dell'obbligo di criminalizzazione) *“potrebbero in gran parte non essere punibili come tortura secondo la diversa e contrastante definizione che il Parlamento ha fin qui prescelto”*⁵.

È stato dunque pochi mesi tempo dopo l'introduzione del reato di tortura (prima che si potesse iniziare a registrarne una applicazione pratica), nel corso della 62ma sessione del CAT (che si è tenuta a Ginevra dal 6 novembre al 6 dicembre 2017), che il Comitato ha esaminato la situazione di alcuni Paesi, tra i quali proprio l'Italia⁶.

Il Comitato, nell'investigare la situazione italiana, ha esaminato i rapporti del Governo, nonché i rapporti che alcune organizzazioni della società civile hanno inviato al Comitato in preparazione della sessione⁷; alcune di queste, tra cui il Legal Team Italia⁸, hanno par-

5. Si veda il testo integrale in <https://altreconomia.it/tortura-appello-boldrini/>

6. Gli atti e i documenti relativi alla sessione, ivi compresi quelli riferiti all'Italia e il rapporto conclusivo, sono reperibili sul sito dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ed in particolare alla pagina http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1173&Lang=en

7. In particolare, con riferimento all'Italia, hanno inviato rapporti l'Associazione Antigone, Amnesty International, l'Associazione Radicale Certi Diritti, Oll Italy, Associazione Luca Coscioni & Radicali Italiani, la Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, la International Federation of Action by Christians for the Abolition of Torture (FIACAT) & Action by Christians for the Abolition of Torture in Italy (ACAT-Italy), il Legal Team Italia, il Partito Radicale.

8. Chi scrive, quale coPresidente del Legal Team Italia, ha partecipato ai lavori.

tecipato ai lavori della sessione, potendo esporre nel corso di un incontro con i membri della Commissione le loro osservazioni sia in merito alla recente introduzione del reato di tortura⁹, sia altre questioni critiche, in particolare relative al trattamento dei migranti¹⁰, al perdurante sovraffollamento carcerario, al trattamento dei detenuti in regime di 41-bis.

Per quanto riguarda il reato di tortura, le critiche delle organizzazioni della società civile si sono concentrate, soprattutto, sulla definizione della fattispecie (ben differente, nella normativa interna, da quanto previsto dalla disposizione convenzionale), dalla sua formulazione quale reato comune e non quale reato proprio del pubblico ufficiale, alla mancata previsione della sua imprescrittibilità¹¹.

L'articolo 613-bis c.p. prevede che "chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona"¹².

Rispetto all'art. 1 della Convenzione ONU del 1984, che prevede una condotta a forma libera da parte dell'autore del reato, l'art. 613-bis prevede esplicitamente che la tortura si realizza mediante violenze o minacce gravi o crudeltà. Inoltre, la necessità della

pluralità delle condotte non sembra consentire di contestare il reato di tortura in presenza di un solo atto di violenza o minaccia¹³. Dubbi interpretativi potrebbe porre la parte finale della definizione, in cui si prevede che il fatto sia definito tortura sia quando sia stato commesso con più condotte sia quando abbia comportato un trattamento inumano e degradante; forse ciò consentirebbe di sostenere che possa definirsi tortura anche il singolo atto, sempre che esso comporti trattamento inumano e degradante. Nella prima parte della disposizione, tuttavia, si fa riferimento alle *violenze o minacce* (con l'utilizzo del plurale), così rendendo ardua ogni interpretazione estensiva (per essere definite torture, le violenze e minacce parrebbero dover sempre essere plurime, escludendo dal novero della punibilità a tale titolo la violenza o minaccia singola anche quando abbia comportato un trattamento inumano e degradante). Si è così totalmente snaturato il reato inserendo quale requisito modale espresso la reiterazione delle condotte; una simile impostazione non rende giustizia a fronte delle forme più moderne e sottili di tortura (molto spesso commessa in un unico contesto spazio-temporale).

Il reato di tortura prevede poi due eventi alternativi, ossia "*acute sofferenze fisiche*" oppure un "*verificabile trauma psichico*". Oltre al mancato richiamo al "*dolore*" (che si rinviene invece nella norma convenzionale), il principale elemento critico di questa parte della definizione è quello sancito dalla previsione del "*verificabile trauma psichico*". Tale previsione rischia di condurre ad una applicazione della fattispecie solo in caso di disturbi medicalmente accertabili, intesi

9. E di questo argomento, in particolare, si è occupato proprio il Legal Team Italia.

10. Come i respingimenti e le espulsioni collettive, che possono esporre i migranti al pericolo di essere sottoposti a tortura nel loro Paese (si pensi, a titolo esemplificativo, all'espulsione di 48 cittadini sudanesi, nell'agosto 2016; in merito a tale episodio sono pendenti avanti la Corte EDU alcuni ricorsi), il memorandum d'intesa Italia-Libia del febbraio 2017 (aspetti di interesse per il Comitato sono sia le modalità di intervento della guardia costiera libica, sia le terribili condizioni di detenzione dei migranti in Libia - tragicamente definibili come tortura, come anche recentemente accertato dalla sentenza n. 10/17 della Corte di Assise di Milano, con la quale è stato condannato un cittadino somalo per le torture e le uccisioni dei migranti nel campo di raccolta di Bani Walid), le condizioni nei centri di detenzione per migranti (in particolare negli Hot Spot e nei centri di permanenza per il rimpatrio, ex CIE).

11. Di seguito si esporranno le principali osservazioni critiche presentate dal Legal Team Italia alla Commissione, peraltro condivise dalle altre organizzazioni intervenute.

12. Restano fuori dall'area della punibilità le "*sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti*" (comma 2, secondo periodo).

13. Previsione, questa, che (come evidenziato nella lettera dei magistrati genovesi alla Presidente della Camera in vista della definitiva approvazione del testo, cui si è accennato) avrebbe probabilmente impedito di qualificare come tortura i gravissimi fatti avvenuti nella scuola Diaz di Genova la notte tra il 21 e il 22 luglio 2011.

quali diagnosticabili alterazioni della sfera psicologica della vittima, ovvero vere e proprie malattie. Una ricostruzione della fattispecie sanzionatoria, questa, che rischia di privare di rilevanza penale le più moderne tecniche di tortura, definite anche *no-touch*, che potrebbero creare disturbi solo transitori o semplici stati di ansia¹⁴.

Come già accennato, inoltre, il reato di tortura è costruito come reato comune, costituendo la qualifica di pubblico ufficiale in capo all'agente una mera circostanza aggravante. Infatti, la fattispecie è aggravata (co. 2) se i fatti *"sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio"*¹⁵. Anche in questo caso, il legislatore nazionale si è discostato dall'obbligo sovranazionale sancito dalla CAT, in cui si prevede che la tortura sia un reato proprio del pubblico ufficiale; il rischio di porre nel nulla il disvalore aggiuntivo connesso alla diversa e più grave sanzione è più che concreto se si considera la piena operatività della ordinaria disciplina del bilanciamento tra circostanza eterogenee di cui all'art. 69 c.p. cui, a differenza che per altre fattispecie, non si è inteso derogare¹⁶.

Una particolare nota critica era rivolta alla sottoposizione della disciplina all'ordinario regime in materia di prescrizione. Già nelle conclusioni e raccomandazioni formulate all'esito della 38^a sessione di lavori, svoltasi nel 2007, il Comitato contro la Tortura aveva, infatti, espresso l'opinione che la repressione penale degli atti di tortura, assicurata mediante le figure delittuose previste dal codice penale italiano, non dovrebbe

essere soggetta alla disciplina della prescrizione, e si era raccomandata una riforma di tale disciplina per garantirne la piena coerenza con le obbligazioni derivanti dalla Convenzione dell'ONU contro la tortura, in modo da rendere possibili le indagini, i processi e la punizione di simili atti senza limiti di tempo. Una soluzione avrebbe potuto essere l'inserimento nell'ultimo comma dell'art. 157 c.p., che sancisce l'imprescrittibilità dei reati per i quali è comminata la pena dell'ergastolo, dell'ulteriore riferimento ai fatti delittuosi commessi mediante condotte qualificabili come atti di tortura ovvero trattamenti inumani o degradanti, in quanto lesivi di valori cui l'ordinamento internazionale garantisce una tutela assoluta e inderogabile (come inizialmente previsto del disegno di legge, con previsione poi stralciata durante i lavori parlamentari). La mancata previsione dell'imprescrittibilità del reato rende, pertanto, ancor più gravi le discrasie tra la normativa interna e quella convenzionale, secondo la stessa interpretazione della CAT che ne dà il Comitato. Le organizzazioni chiedevano quindi che il Comitato formulasse le opportune raccomandazioni al fine di adeguare la normativa interna alle previsioni convenzionali.

Pur a fronte delle lunghe repliche del governo¹⁷, nelle sedute del 14 e 15 novembre, e di quanto argomentato dal Governo nel quinto e nel sesto rapporto periodico dell'Italia (dell'aprile 2016), il Comitato adottava il 18 dicembre un documento di osservazioni conclusive¹⁸ molto critico sulla definizione di tortura contenuta nell'art. 613 bis c.p.¹⁹, recependo molte delle osservazioni poste dalle organizzazioni della società civile.

14. Si pensi, ancora, al caso in cui la persona offesa divenga irreperibile o deceda prima che venga "accertato" il trauma.

15. Si noti che a fronte di una pena, per l'ipotesi base, della reclusione da 4 a 10 anni, la pena è, per l'ipotesi aggravata dalla qualifica dell'agente, quella della reclusione da 5 a 12 anni di reclusione; è dunque una aggravante ad effetto speciale che però, quanto alla pena massima, comporta un aumento in misura ben inferiore ad un terzo.

16. Si pensi, per riferirsi a novelle coeve all'introduzione dell'art. 613 bis c.p., al divieto di bilanciamento delle attenuanti rispetto alle aggravanti di cui all'art. 625 c.p. introdotto dalla riforma Orlando nell'agosto 2017 per il furto in abitazione, o ancora al divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, introdotto nel 2016.

17. Relative a tutte le osservazioni poste, sia sul reato di tortura sia sugli altri aspetti critici evidenziati dalle organizzazioni della società civile su migranti, accordi di riammissione, condizioni carcerarie, uso eccessivo della forza.

18. CAT/C/ITA/CO/5-6, in <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrcLgPII26jRu6si7MAAE4jraLHqWr9%2b2%2fAP28xTQtOIsTwwjAIACRxD2YL%2fsglQQ%2fLGUGMR3SRktWz9x3aLCRkmOABdruGHAzm2AaSNF3G%2b>

19. Nei paragrafi da 10 a 13 del documento.

Così, il Comitato rileva che, nonostante le spiegazioni fornite dalla delegazione italiana sul carattere non cumulativo degli elementi menzionati nell'articolo 613-bis, esso ritiene che questa definizione sia significativamente più restrittiva di quella contenuta nella Convenzione, stabilendo una soglia di punibilità più elevata ed aggiungendo elementi ulteriori rispetto a quelli menzionati nell'articolo 1 della Convenzione. Il Comitato conclude dunque chiedendo all'Italia di adottare le modifiche necessarie per ricondurre la normativa interna a quanto previsto dalla CAT. Ricordando quanto già in Comitato aveva in precedenza evidenziato²⁰, il Comitato ricorda che *"serious discrepancies between the Convention's definition and that incorporated into domestic law create actual or potential loopholes for impunity"*.

Il Comitato, inoltre, al fine di evitare ogni rischio di impunità, raccomanda di rivedere la disciplina della prescrizione, rendendo imprescrittibile tale reato.

Molte altre censure e raccomandazioni sono contenute nel documento, relative tra l'altro alle condizioni carcerarie (comprese quelle dei detenuti in regime di 41 bis) e al sovraffollamento, alla piena attuazione del divieto di respingimento o espulsione verso Paesi ove il soggetto sia esposto al pericolo di subire torture o/o pene e trattamenti inumani e degradanti²¹, al trattamento dei migranti nei centri di detenzione.

Ciò che però, ci preme soprattutto sottolineare, è che le indicazioni, le richieste di modifica della normativa interna in tema di reato di tortura, vengono proprio da quell'organismo chiamato a rendersi interprete della Convenzione contro la tortura e vigile della sua osservanza da parte degli Stati; indicazioni che non possono essere rapidamente dimenticate e che impongono non solo al legislatore di adottare le necessarie modifiche, ma soprattutto (e già oggi) all'interprete di compiere ogni sforzo affinché nella applicazione pratica della norma si scelga sempre una interpretazione *"convenzionalmente orientata"*, che meglio possa consentire di affermare che, per quanto possibile, la disciplina interna non viola quella della Convenzione.

E ci sia anche consentito, in ultimo, ricordare come questo sia anche, seppur certamente in minima parte, il frutto del lavoro di artigiani del diritto e dei diritti umani, che hanno creduto nella possibilità di riuscire ad essere più convincenti di una nutrita delegazione governativa, di poter spiegare ai membri del Comitato che le loro critiche non sono determinate dai personali orientamenti politici ma dalla aspirazione a veder affermati, rispettati e tutelati i diritti fondamentali.



20. Il riferimento è al General Comment n. 2 del 24 gennaio 2008 (CAT/C/GC/2); si tratta di un documento nel quale il Comitato forniva agli Stati Parte indicazioni sulla necessità di adeguata implementazione dell'art. 2 della Convenzione, in cui si prevede tra l'altro (comma 1) che ogni Stato Parte deve prendere "provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione".

21. La legge 110/2017 prevede anche uno specifico divieto di espulsione (introducendo all'art. 19 del Testo Unico Immigrazione, in materia di divieti di espulsione, il comma 1.1); tuttavia il Comitato ricorda i preoccupanti segnali di violazione degli obblighi convenzionali costituiti dalle espulsioni e dai respingimenti collettivi, quali quelli verso il Sudan, nonché la stipula del memorandum Italia - Libia.



Francesco Carnelutti

di Alessandro ARGENTO

Francesco Carnelutti (Udine 1879 - Milano 1965), fu professore ed avvocato tra i più insigni della storia d'Italia.

A soli trent'anni ebbe il primo incarico come docente presso l'Università Bocconi di Milano ove insegnò diritto industriale (1909-12), fu poi professore straordinario di diritto commerciale presso l'Università di Catania (1912-15), ordinario di diritto processuale civile a Padova (1915-35) e nell'Università Statale di Milano (1936-46), chiuse la carriera accademica quale docente di procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma (1947-49).

Nel 1924 fondò e diresse, con Giuseppe Chiovenda e Piero Calamandrei, la 'Rivista di diritto processuale civile', ancora oggi tra le più rilevanti del settore (con il titolo di 'Rivista di diritto processuale').

Come suggerisce il percorso universitario, la sua indagine scientifica ha toccato molteplici ambiti del diritto, dal civile all'industriale, dal commerciale a quello del lavoro, dal processuale civile al processuale penale, dal penale sino al finanziario. Per sottolineare l'importanza di Francesco Carnelutti nell'evoluzione del pensiero giuridico italiano non credo esistano parole più eloquenti di quelle scelte da Vittorio Emanuele Orlando - giurista di primissimo ordine passato alla storia come 'il Premier della vittoria', per essere stato il Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia quando si concluse la prima guerra mondiale - il quale nel recensire la 'Teoria Generale del Diritto', edita nel 1940, scrisse: *"Se fra un millennio tutte le opere della letteratura giuridica italiana contemporanea andassero perdute e restassero i soli scritti di Francesco Carnelutti, basterebbero essi certamente per rappresentare l'attività scientifica di questo periodo storico. Basterebbero, non solo per la loro profondità, vigoria e originalità, ma altresì per una vastità di contenuto che ben può dirsi comprenda tutto lo scibile al diritto attinente"*.

Quale accademico, ad ogni modo, fu nella materia processuale civile che egli trovò il suo campo d'elezione e divenne maestro assoluto ed oggi si può dire, ad oltre cinquant'anni dalla scomparsa, imperituro.

Il suo primo scritto in tale ambito, 'La Prova Civile', risale al 1915 e gli valse la cattedra, appunto, di procedura civile presso l'Università di Padova. Per comprendere l'importanza dell'opera basti pensare che l'Autore sino a pochi mesi prima del concorso padovano si era dedicato in via preminente al diritto commerciale - materia che insegnava quale straordinario presso l'Università di Catania - e, ciò nondimeno, grazie al valore eccelso di quello scritto fu preferito nell'occasione a Piero Calamandrei, da sempre un processualista (pur molto più giovane). A ciò si aggiunga che la commissione, presieduta da Carlo Lessona - autorità indiscussa sul tema delle prove - e di cui faceva parte Giuseppe Chiovenda, fu talmente colpita dal valore dell'elaborato da arrivare a definirlo *"geniale"*. E *"geniale"*, a sommosso avviso di chi scrive, è aggettivo sin riduttivo per significarne il valore, poiché alcuni concetti, che oggi consideriamo alle stregua di assiomi in qualunque sede processuale, possono dirsi il frutto di quell'indagine e di quell'analisi. Si pensi, a titolo di esempio, alla distinzione tra le nozioni di prova diretta ed indiretta, tra prova storica e prova critica, al tema delle presunzioni ed al valore dimostrativo delle regole d'esperienza.

La sua prima opera di ordine generale, le 'Lezioni di diritto processuale', fu edita nel 1929, mentre quella più compiuta, il 'Sistema di diritto processuale civile', seguì nel 1936. Tali scritti costituirono un punto riferimento per la stesura del codice di procedura civile del 1942, alla cui elaborazione partecipò attivamente.

Anche in ambito processual-penalistico fu autore di opere di indiscusso valore scientifico quali le 'Lezioni sul processo penale' del 1946 ed i 'Principi del processo penale' del 1960.

Tenne sulla 'Rivista di diritto processuale' una temutissima rubrica di rapide recensioni, ove con l'acume che gli era proprio ed un pizzico di sarcasmo amava commentare praticamente tutto quanto veniva scritto, quale che fosse il settore del diritto e quale che fosse l'autore, spesso abbattendo la propria scure anche su giuristi molto noti, levando loro l'aurea del mito con taglienti e divertenti incisi. A titolo d'esempio, la recensione



relativa all'opera di un insigne docente universitario dal titolo 'Trattato di diritto industriale. Parte generale', che Carnelutti iniziò così: *"Parte Generale, arriva Colonnello"*; oppure quella relativa all'opera di un noto magistrato partenopeo sul tema del segreto istruttorio, in relazione alla quale il Maestro scrisse: *"Perché l'Autore abbia scritto una monografia sul segreto istruttorio è e rimarrà un segreto"*; e ancora quella a proposito della monografia di altro magistrato sul tema della separazione tra coniugi, che recenzi esordendo in questi termini: *"La separazione tra coniugi è una materia incandescente. Infatti l'Autore si è scottato"*.

Se quale professore universitario fu in ambito civilistico che eccelse, quale avvocato ebbe enorme successo come penalista. E se nella prima fase della carriera fu allo studio ed all'insegnamento che dedicò le sue attitudini, presto si convinse che l'avvocatura rappresentasse la sua reale vocazione, il terreno ove coltivare il suo prezioso talento intellettuale. E l'approccio che ebbe alla professione forense fu davvero caratterizzato da un'innata propensione alla difesa ed alla compassione del suo assistito, intesa

quest'ultima nell'accezione più nobile del termine, ovvero del 'soffrire con'. Accettato un incarico professionale, la relativa causa diventava la 'sua causa', quasi una ragion di vita.

Il suo approccio alla difesa, negli ultimi anni della carriera quasi mistico, è ben esemplificato da quanto si legge in 'Vita di avvocato', breve opera del 1961, ove volendo porre in evidenza quel trasporto morale tipico, in linea di principio, di tutti coloro che abbiano scelto di essere difensori, scrisse: *"Il giudice, per definizione, giudica, non ama. L'avvocato, al contrario, ama, non giudica. Ama, anche se non se ne accorge. Non si può difendere senza amare. La difesa, proprio perché è il contrario dell'offesa, implica l'amore. Il giudice, alto sul suo stallo, guarda colui che deve giudicare da lontano. L'avvocato, collocato in basso, accanto a lui, lo guarda da vicino. Né si può star vicino ad uno sciagurato, senza vivere, molto o poco, la sua sciagura"*.

Meno aulico, ma altrettanto significativo quanto al suo modo di intendere la professione, fu quel che scrisse, nel 1951, sulla rivista 'L'eloquenza', per introdurre il testo della sua arringa in difesa di Giulio Evola, scrittore e filosofo accusato di apologia al fascismo, soggetto nei cui confronti - occorre sottolinearlo - il Carnelutti mostrò di nutrire un certo scetticismo: *"Anche questa era una di quelle difese che, secondo la gente timorata, non si doveva fare perché «chi pischia contro vento si bagna le brache»". Confesso che non avevo una grande simpatia per l'imputato, per quanto abbia dovuto riconoscere in lui un uomo di robusto ingegno e molte sue idee mi siano piaciute, ma ne avevo ancora meno per la gente timorata, così che accettai l'incarico e, almeno per quanto riguarda l'esito del processo, non mi bagnai le brache; può darsi tuttavia che questa difesa non mi abbia giovato nella considerazione di quegli uomini di scienza (e sono purtroppo, i più), i quali, quando tira vento, prendono le loro precauzioni"*.

Prestò i suoi servizi professionali in processi di eccezionale rilevanza.

Si pensi a quello noto come il caso de 'lo smemorato di Collegno', celebrato a Torino, in seno al quale si fece portatore degli interessi della signora Giulia Canella che aveva riconosciuto in un uomo che aveva perso la memoria, ricoverato presso il manicomio di Collegno, il marito Giulio, disperso durante la prima guerra mondiale, e che si era battuta - in sede penale con successo - per evitare che, invece, l'identità dello smemorato fosse ricondotta alla persona di Mario Bruneri, anarchico torinese già condannato e quindi ricercato.


Fu poi difensore in un processo che condizionò la storia politica italiana, quello a carico di Piero Piccioni, noto musicista all'epoca fidanzato con Alida Valli, accusato dell'omicidio della bellissima ventunenne Wilma Montesi, il cui corpo fu rinvenuto senza vita alla vigilia della Pasqua del 1953 sulla spiaggia di Torvaianica al tragico esito - ipotizzarono le cronache giudiziarie di allora - di un'orgia in occasione della quale la giovane avrebbe fatto uso di alcool e sostanze stupefacenti. La vicenda - uno dei primi casi giudiziari ad assurgere fama su scala nazionale - ebbe significative ripercussioni sulla politica poiché Piero Piccioni era il figlio di Attilio Piccioni, democristiano in allora Ministro degli Esteri e Vice Presidente del Consiglio, all'epoca dei fatti il candidato più naturale alla successione di Alcide De Gasperi, che proprio in quei mesi aveva rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio facendo cadere il suo ottavo ed ultimo governo. Piero Piccioni fu poi assolto con formula piena, ma la vicenda suscitò un clamore tale da compromettere la carriera del padre Attilio che prima dell'esito del processo si dimise da tutte le cariche ufficiali.

Il processo Piccioni offrì a Carnelutti l'occasione per riflettere sull'attualissimo tema delle inaccettabili ripercussioni che il clamore mediatico può sortire sulle vicende giudiziarie e su come la diffusione incontrollata di notizie possa recare un vulnus intollerabile al principio di presunzione di non colpevolezza. In proposito, sempre in 'Vita di avvocato' ebbe ad osservare: *"La Costituzione ha un bel dire che l'imputato non deve essere considerato colpevole fino a che la condanna non sia divenuta irrevocabile. Il vero è che l'imputazione è almeno il proemio di una condanna, nel senso che pone già l'uomo in una condizione di inferiorità. Tanto più oggi quando, con il dilagare delle notizie per via della stampa, l'imputato è condannato dal pubblico prima di essere condannato dal giudice"*. Colpisce pensare che egli avvertì il problema in termini così chiari già nel 1961 ed in relazione a fatti del 1953, ovvero in un'epoca che, con riguardo

al tema della possibile incontrollata diffusione mediatica di notizie inerenti i processi, potrebbe essere assimilata alla paleolitica se posta a confronto con quella odierna.

Ed il pensiero di Carnelutti rappresenta un affresco di una modernità assoluta sotto moltissimi ulteriori aspetti. Si pensi al tema della ragionevole durata del processo penale. Come ricorda Gilberto Lozzi nella prima pagina delle sue 'Lezioni', egli sottolineò come *"[...] essendo il processo penale di per sé stesso una sanzione, la durata del processo risulta gravemente punitiva per l'imputato innocente ed anche per l'imputato colpevole che abbia interesse ad una definizione della vicenda processuale"*, poiché la sentenza assolutoria tardiva è sentita come ingiusta da chi ha vissuto il dramma del processo, così come potrebbe rivelarsi ingiusta la sentenza di condanna emessa nei confronti del colpevole molto tempo dopo gli accadimenti, posto che nel frattempo l'imputato potrebbe avere mutato la propria personalità in termini tali da non meritare il quantum di pena inflittogli. Peculiare sotto questo profilo che il Legislatore del luglio del 2017 si sia palesato così distante da tali insegnamenti ed abbia ritenuto di risolvere il problema del lamentato sovraccarico degli uffici giudiziari praticamente solo dilatando i termini di prescrizione.

Per concludere mi sia consentito riportare un pensiero di Francesco Viola, filosofo del diritto, che in una pubblicazione sulla 'Rivista di diritto processuale' del 1967 fu capace di sintetizzare con chiarezza cristallina la figura dell'uomo, del professore e dell'avvocato: *"Carnelutti non ha mai nettamente separato l'aspetto scientifico del diritto da quello umano e morale; con la sua stessa vita, con la sua duplice attività di teorico e di pratico del diritto, di profondo scienziato del diritto, fornito di una straordinaria versatilità in ogni disciplina giuridica, e di abile e combattivo avvocato, estremamente sensibile alle miserie umane, ha testimoniato efficacemente che il diritto è fatto dagli uomini per gli uomini"*.





STRABISMO DI VENERE L'ombra del giovane di Mozia

di Paolo Chicco

di Alessandro RE

Fa sempre piacere constatare come i nostri Colleghi e le nostre Colleghe abbiano altre passioni autentiche (dalla pittura, alla musica, al ballo, al calcio, ecc...), che vanno al di là della professione legale che essi esercitano e che dimostrano la vitalità del nostro Foro e la pluralità degli interessi.

Questo è il caso anche dell'avvocato Paolo Chicco, nostro valente Collega penalista che, da alcuni anni, ha iniziato a scrivere ed a pubblicare volumi legati a quello straordinario mondo che è la Sicilia, una terra dove, come dice l'Autore, "ciò che appare non è e ciò che è non appare".

Dopo i sei racconti ambientati a Filicudi e pubblicati con il titolo "La maledizione di Mezzapica", è stata la volta di "Le mura di Tramontana", ambientato a Trapani e con protagonisti il giudice Voce, l'ispettore di Polizia Dioguardi, avvocati, giornalisti, testimoni, in merito ad un caso di omicidio avvenuto proprio lungo quel tratto di mura che costeggia il mare.

Ora con il nuovo volume, intitolato "Strabismo di Venere - L'ombra del giovane di Mozia", Paolo Chicco riprende i temi che già aveva affrontato con il primo vo-

lume e con i medesimi personaggi e il titolo stesso del libro fa riferimento alla principale attrazione dell'isola di Mozia, una statua del 450 a.c. circa conservata nel piccolo museo.

La trama del libro è costituita, da un lato, da un'indagine giudiziaria, con i relativi protagonisti, avente ad oggetto un apparentemente semplice caso di violenza sessuale a danno di più donne; dall'altro, si intrecciano i delicati sentimenti che mano a mano legano, anche impercettibilmente, il giudice Antonio Voce, magistrato solitario e Presidente "facente funzioni" della prima sezione penale del Tribunale di Trapani e Rachele Dioguardi, la scorta personale del giudice, assegnatagli nell'ambito del programma del Ministero "Donne contro la mafia", al quale erano state destinate le migliori dieci ispettrici del corso.

Le indagini si concentrano sul classico "presunto colpevole", contro il quale militano tutti gli indizi, e sul groviglio di interessi, soprattutto mediatico, che il caso fa esplodere.

Solo il caso o la sorte impediscono che il processo si chiuda con la condanna del presunto colpevole, e ciò avviene nonostante l'assoluta incompetenza dell'avvocato difensore Emanuele Adragna (un



giovane civilista che si trova a dover affrontare un processo penale di tal fatta!), ma, soprattutto, grazie al fiuto della Dioguardi che, turbata da qualcosa che ha visto sull'isola di Mozia, conduce una vera e propria indagine parallela. Dato il suo sviluppo quale giallo o "legal thriller" non è opportuno svelare oltre quale sarà l'esito del processo e della vicenda, lasciando al lettore il gusto della propria personale ricerca.

Lo svolgersi del caso giudiziario diventa quindi un pretesto per disegnare i tanti personaggi del libro che, con notevole maestria, Paolo Chicco descrive in poche battute e con tratti precisi: dall'avvocato Katia D'Alì, legale di alcune delle vittime degli stupri, più interessata a comparire in TV che alla loro tutela giudiziaria, alla signora Terri Di Stefano, una delle poche che ha avuto il coraggio della denuncia; dalle dott.sse Monica Belmonte e Gesualda Cosentino,

Giudici del Collegio presieduto dal Dott. Voce, al questore Gennaro Settebellezze, impegnato, avanti le TV ed i giornalisti riuniti nella conferenza stampa, più a far risaltare la propria bravura che a ricercare il vero colpevole; dal giornalista "free lance" (argutamente tradotto da Chicco in "lancia libera") Vincenzo Ciaramella, ai sospettati Lo Curto prima e Picone poi.

Due ultime considerazioni.

La prima è dedicata all'ambientazione del volume: una Sicilia ed in particolare la zona di Trapani, Erice, le Saline, l'Isola di Mozia, che dimostrano la profonda conoscenza, anche storica, dei luoghi da parte dell'Autore e l'amore per essi.

Infine un sincero plauso al Collega per la delicatezza e la estrema umanità (forse lui stesso direbbe


dovuta ad una naturale ritrosia "sabauda") con la quale vengono descritti casi assolutamente drammatici, oggetto delle indagini penali e del processo.

A mia volta non posso che augurare a tutti i Colleghi una buona lettura e, per chi già non la conoscesse, suggerire una visita in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia e, forse, dell'intera Italia qual'è l'isola di Mozia.

VITA D'UN AVVOCATO

di Franco Grande Stevens

di Remo DANOVI



*È stata pubblicata la nuova edizione de **Vita d'un avvocato**, opera di Franco Grande Stevens; pubblichiamo la recensione che Remo Danovi vi aveva dedicato, in occasione della prima, nel suo volume **Tra fantasia e diritto**.*

Non è un diario, né il racconto di casi vissuti (e quanti ne avrebbe l'amico Franco), ma la raccolta delle opere, che riguardano variamente il diritto, l'ordinamento forense e la deontologia. Poi vi sono le figure dei giuristi (quelli torinesi e napoletani soprattutto: le patrie dell'autore) e infine le pagine lette o raccontate,

le nugae che fanno sorridere.

Eppure, per cogliere l'anima occorre andare al di là delle opere, frugare tra le parole e cogliere l'esempio. Ed è l'esempio soprattutto che deve essere raccomandato, per una vita intera di qualità, di impegno, di riservatezza, di umiltà e signorilità, e quindi di successo.

E se si pensa poi che i migliori avvocati curano soltanto il proprio ufficio e la propria immagine, ancor più sarà dato apprezzare *la vita d'un avvocato*, un avvocato che è stato tra l'altro presidente del Consiglio nazionale forense (e mi pare tutto) e continua incessantemente a approfondire il proprio impegno per l'avvocatura.

Avvocato e avvocatura: non due sinonimi, ma due simboli che si intrecciano nelle persone migliori, per ricordare a tutti che ogni azione deve essere svolta per realizzare quanto più possibile la giustizia.



Carlo PACCIANI

di Paolo PACCIANI

MIO FRATELLO CARLO

Un ricordo di Carlo sulla nostra rivista non avrei davvero voluto leggerlo e, men che meno, scriverlo.

Eppure, quando mi è stato chiesto, superata l'immediata riluttanza ad affrontare il penoso compito, ho sentito di doverlo fare. In fondo, se faccio questo mestiere, in larga misura lo devo a lui. Non che mi abbia mai spinto o spronato in quella direzione, come pur avrebbe potuto fare dall'alto dei sette anni di età che ci separavano; no, non ce n'è stato bisogno: Carlo era il fratello grande, il riferimento e l'esempio. Senza neppur rendermene del tutto conto, ne ho seguito le orme.

E un esempio Carlo lo era davvero! Era dotato di un'intelligenza vivacissima, di quelle che ti costringono a confrontarti con la macchinosità dei tuoi ragionamenti e a chiederti perché lui fosse capace di individuare, con tanta istintiva naturalezza, la soluzione al problema di cui tu eri ancora intento a ricapitolare i dati essenziali. Non a caso nel 1982 aveva conseguito, "in corso" e con il massimo dei voti (lode, menzione e dignità di stampa!), il diploma di laurea, discutendo una tesi sui vizi dell'atto amministrativo con il Prof. Alberto Romano. Aveva anche accarezzato l'idea di rimanere nell'ambito accademico e votarsi agli studi, ma era accaduto che - ancor prima di laurearsi - gli fosse offerta l'opportunità di svol-

gere un periodo di pratica presso lo studio dell'avvocato Franzo Grande Stevens, ove comprese che la sua vocazione era la professione forense. E lì rimase per lungo tempo. Quelli trascorsi allo studio Grande Stevens sono stati anni importanti, sia per la formazione professionale, sia per la crescita personale: nel 1984 aveva sposato Lalla e di lì a poco sarebbero nate Olivia, Martina e Clara.

Quegli anni e quell'esperienza hanno sempre costituito, anche nelle successive fasi professionali, un punto di riferimento essenziale. Non so, e non ho mai capito, se la scelta di lasciare lo studio in cui era cresciuto e avviarne uno proprio sia stata condizionata dalla scoperta, nel 2004, della malattia, tredici anni dopo, lo avrebbe portato via.

Avrei potuto chiederglielo, ma questa - nonostante le molte ore trascorse insieme durante le camminate in montagna, in viaggio, nelle occasioni familiari o in mille altre circostanze - era l'unica cosa che con Carlo non mi sarebbe riuscita facile. Di rado ho conosciuto qualcuno tanto riservato e poco propenso a parlare di sé. Anche della malattia non parlava mai, al punto che era difficile persino domandargli come stesse: «Diciamo bene!», era la risposta standard, e immediatamente percepivo di non potermi spingere oltre, di essere giunto ad un confine invalicabile.

Rigoroso con se stesso quanto lo era con gli altri, talvolta troppo severo nel giudizio (le nostre sorelle Maria Luisa e Francesca hanno sempre ironizzato su queste attitudini caratteriali, attribuendole ad una sindrome da primogenitura), Carlo aveva - nei confronti delle non poche persone a cui voleva bene - una straordinaria capacità di ascolto e di conforto. Ne ho avuto conferma quando, in unodi quei momenti difficili che la vita risparmia solo a pochi fortunati, mi è stato vicino, accudente, premuroso e discreto. Nei giorni immediatamente successivi alla sua scomparsa ho ricevuto visite, telefonate e lettere di tante persone, a me in gran parte sconosciute, che avrebbero voluto ringraziarlo un'ultima volta per quanto aveva fatto per loro, e non solo in ambito professionale.

Nelle occasioni conviviali sfoderava il suo temperamento più allegro, quasi spavaldo (la fotografia a lato ne coglie l'essenza) ma mai eccessivo, non privo di una sottile vena polemica, retaggio di quelle radici toscane di cui era orgoglioso.



E forse è stata proprio questa sua vena (da "guascone" come amorevolmente diceva nostra mamma) a consentirgli di vivere pienamente gli anni della malattia, senza rinunciare a nulla e cimentandosi con entusiasmo in ogni nuova impresa, professionale e non. Poco più di un anno fa, sul traghetto che ci conduceva a Spalato, punto di partenza per un raid motociclistico nei Balcani, in uno di quei rari momenti in cui parlava di sé, Carlo mi disse (e ricordo con esattezza le parole): «Io con la morte faccio i conti tutti i giorni da molti anni, ma anche oggi - se sono qui - ho vinto io.» Non ho saputo replicare o

aggiungere nulla, sorpreso e quasi sopraffatto da quel momento di intima, profonda condivisione. Carlo ha continuato ad affrontarla così, la morte, a farci i conti tutti i giorni, con lo stesso spirito, la stessa determinazione e la stessa spavalderia, fino all'ultimo giorno.

E sai che cosa ti dico, caro Carlo? Anche oggi hai vinto tu, anche oggi hai sconfitto la morte, fino a quando il tuo ricordo e il tuo esempio saranno qui, vivi nel mio cuore.

Di Carlo avvocato non sta a me parlare. Per me Carlo è (solamente) mio fratello.

Luciana GUERCI

di Magda NAGGAR e Davide CIVALLERO con Giovanni Steve

Vi sono momenti nella vita in cui le parole, quelle che Luciana, da brava avvocatessa, maneggiava con maestria, sono sopraffatte dall'incredulità, dal rimpianto, dalla nostalgia ma anche dalla rabbia per questa perdita, nonostante tutto così improvvisa e così ingiusta.

Avevamo ancora molte cose da dirle, da raccontarle, avevamo molto da chiederle e lei aveva ancora molte cose da dire e da fare.

Non ci sono parole per descrivere quel che si prova. Allora, nella difficoltà del dolore per la perdita, bisogna farsi aiutare dai ricordi, dai sentimenti e dalle emozioni provate per ricostruire la nostra Luciana privata, quella che ognuno di noi porta nel cuore.

Tutti noi sappiamo che era un'avvocata stimata e apprezzata, che aveva speso la sua vita nella affermazione e nella difesa dei diritti dei minori e dei soggetti deboli: i magistrati e i colleghi che l'hanno professionalmente conosciuta riconoscono che nel suo campo era non solo tecnicamente preparata come pochi altri, ma era soprattutto umanamente versata per affrontare le delicate questioni di diritto di famiglia che le venivano sottoposte, fossero esse delle separazioni coniugali o le dolorose vicende che portano agli allontanamenti dei minori dalla loro famiglia di origine, del cui dolore e difficoltà Luciana aveva un grandissimo rispetto. Lei difendeva i minori: era la loro voce, era quella che reclamava i loro diritti e combatteva perché fossero rispettati, ma ha aiutato anche molte famiglie e molte persone dare ancora un senso alla loro vita, ha assistito con il cuore molte persone che non potevano pagarla e che avevano bisogno di lei, della sua competenza



ma anche della sua umanità.

E nella professione Luciana non aveva mezze misure, dedicava al lavoro ore e ore della sua giornata, seduta sulla sua sedia, e la sua giornata non finiva mai, non aveva orari, era capace di pranzare alle 14 o alle 15 e finire di ricevere un cliente alle 21 o alle 22: non è difficile immaginare, anche nella sua progressiva disabilità, che però non l'ha mai fermata, la sua fatica di lavorare e di vivere.

Ma sembrava che tutto questo non le pesasse e lei non faceva pesare nulla: lei, che pure avrebbe avuto ragione di pretendere delle compensazioni per le privazioni che il lento ma inesorabile progredire della sua malattia le imponeva, non si lamentava mai, non chiedeva nulla e sembrava instancabile.

Gli affezionati collaboratori e i tanti amici che aveva, anche tra i Colleghi, hanno sempre cercato di riconoscere le sue necessità e prevenire le sue richieste (che diversamente neppure sarebbero state formulate): ma vicino a lei, dopo la morte dell'adorato papà, c'era soprattutto la sua mamma, quella che lei ha chiamato quando ha sentito che la vita le sfuggiva affinché le stesse accanto, come accanto le era stata per tutta la vita.

Ci sono diversi modi di misurare la vita di una persona: noi crediamo che per lei meglio si addica ricordare il pensiero, le sue intuizioni sulla necessità di cambiamento della professione dell'avvocato familiarista in conseguenza dei mutamenti del tessuto sociale, le sue battaglie giudiziarie sulla tutela dei diritti (l'ultima è sul diritto dell'adottato di conoscere le sue origini), ma anche quelle politiche, con il suo passato di consigliera di circoscrizione (ricordava spesso l'aneddoto della coppia di amici che prima, come delegata del Sindaco, aveva sposato e che anni dopo come avvocato aveva separato): questo è il segno, l'impronta che lei ci ha lasciato.

Luciana sembrava non invecchiare mai, anche se chi la conosceva vedeva bene che alcune cose, tra le più normali come sollevare un bicchiere o apporre una firma, le costavano una fatica sempre maggiore.

Quella che è sempre rimasta intatta e brillante è stata invece la sua vitalità mentale, la sua generosità, la sua rettitudine e il rigore etico che metteva in tutta la sua vita, la sua incapacità di scendere a compromessi, la sua voglia di trasmettere non solo conoscenza ma anche allenare i giovani a prestare attenzione ai sentimenti, perchè se non li conosci non li provi e non li puoi tutelare.

Ma è la Luciana più privata quella che noi vorremmo qui ricordare, la ragazza alta e affusolata, che portava le gonne a ruota e le sempre vezzose camicette. Luciana era quella che prendeva "tutti trenta" all'università, che guidava la macchina in modo un po' spericolato, quella che amava la buona cucina ma soprattutto amava la musica, al punto che un concerto veniva prima di qualunque altro impegno, e quando non ha più potuto andarci a piedi o con l'auto, ci andava con la sua sedia, quella che quando metteva il joystick sul "turbo" faceva fare le corse ai suoi amici, di cui sorrideva nel vederli arrancare dietro di lei.

Avrebbe voluto viaggiare molto Luciana: amava i paesi di lingua tedesca, che lei parlava perfettamente e sarebbe tornata a Vienna (che pronunciava sempre con grave accento o direttamente in tedesco) altre mille volte, una città che amava molto e che conosceva bene, suggerendo a tutti l'alberghetto o il ristorante.

I colleghi di studio la ricordano nelle "gite annuali di studio", su e giù per una salina in Camargue tra-

sportata di peso da due amici, oppure a Budapest e ovviamente a Vienna: una bella abitudine che finché si è potuto, è stata mantenuta, successivamente recandosi in giornata in località vicine.

La scoperta poi di una associazione che organizzava viaggi per disabili e l'affettuosa presenza di un'amica che l'accompagnava, le hanno consentito anche in anni più recenti di fare alcuni viaggi che ricordava con piacere, non mancando di dispensare consigli solo tre mesi fa su cosa andare a vedere in Scozia, che le era molto piaciuta, e cosa mangiare, raccomandandosi di stare alla larga dall'haggis.

Non dimenticheremo mai un suo esilarante racconto di un viaggio compiuto in gioventù con tre amici a Praga, quando in un ristorante ordinarono del pesce e il ristoratore lo portò al tavolo ancora crudo, evidentemente solo per farlo vedere, ma poi lo dimenticò lì e loro, incerti sugli usi e costumi locali e per non fare brutte figure ... se lo misero in tasca (per poi correre a buttarlo dal Ponte Carlo), magnificandone poi la bontà ad un ristoratore che sicuramente è ancor oggi irrimediabilmente convinto che gli italiani siano ben strani!

Lo raccontava ancora con le lacrime agli occhi per le risate e non si capacitava di come avessero potuto essere così sciocchi.

Ci mancherai, Luciana.

Ci mancherà il Tuo modo coraggioso e determinato di essere e di affrontare la vita, la Tua lucidità ma anche la Tua sottile arguzia, il Tuo pragmatismo ma ci mancherà soprattutto il Tuo buon senso: noi amici abbiamo imparato tanto da Te, perchè ci hai insegnato a dare il giusto valore a fatti e persone.

Tu ora sei solo andata più avanti di noi e di Te ci resta un ricordo pieno di affetto e di stima, venato dal rammarico e dalla nostalgia, con il rimpianto per quello che avresti ancora dato, non solo a noi, a cui già hai dato tanto, ma ai nostri ragazzi, al Tuo figlioccio Alberto, che non Ti conosceranno appieno e che non potranno giovare del Tuo insegnamento e del Tuo esempio.

L'amore non svanisce mai.

La morte non è niente, io sono solo andato nella stanza accanto.

...

La vita ha il significato di sempre.

Il filo non si è spezzato.

Perchè dovrei essere fuori dai vostri pensieri?

Semplicemente perchè sono fuori dalla vostra vista?

Io non sono lontano,

sono solo dall'altro lato del cammino.

La morte non è niente, di Henry Scott Holland


Francesco SCOZIA

di Maurizio CURTI

Con Francesco Scozia se n'è andato un Collega il quale sapeva unire al tratto signorile - con un aplomb anglosassone - lo spirito pugnace dell'avvocato che non dimentica i paradigmi della libera professione, dove eccelleva nella ricerca di soluzioni non facili dei problemi offerti dal caso di specie. Ricordo bene l'interesse che la lettura dei suoi scritti suscitava in me, avversario (raramente) od alleato nella causa, per l'eleganza dello stile non meno che per la profondità delle argomentazioni giuridiche affrontate.

L'ho conosciuto nei corridoi della Quarta Sezione Civile del Tribunale - allora simpatico caravanserraglio di praticanti e domini impegnati nella conquista dei propri fascicoli all'interno delle celle originariamente destinate alla preghiera nonché al riposo delle religiose - e, poi, ritrovato nel moderno edificio che è sorto nel luogo dove avevo conseguita la patente di guida dei veicoli militati pesanti.

Nelle attese che contraddistinguevano - e contraddistinguono, in misura più limitata, ancora oggi - l'accesso al Giudice non ero il solo ad avvicinarlo al fine di dissertare sulle tematiche (spesso di carattere pro-



cedurale) del momento, com'è nostro costume.

Per la verità ho avuto modo di apprezzarne la compagnia anche in sede conviviale: lontano dall'ambiente forense emergeva l'uomo di profonda ed eclettica cultura, di molti interessi, non privo di umanità.

So che tale è rimasto anche nei momenti più difficili della malattia, senza lesinare ai figli Angelica e Riccardo, i quali hanno motivo di andare fieri del loro genitore, consiglio ed aiuto.

Gianfranco PUTATURO

di Sergio SPERANZA

Mi legava a Gianfranco - Gian - Putaturo una fraterna amicizia, consolidatasi negli anni, ed inizialmente occasionata dalle nostre comuni radici abruzzesi.

Suo Padre, il futuro avvocato Vitantonio Putaturo, originario di Castel di Sangro, cittadina ai confini del Parco Nazionale d'Abruzzo, aveva infatti frequentato il liceo classico con mio padre a L'Aquila, città in cui mio Padre era nato e risiedeva, e che poi avreb-



be dato i natali anche a me, e nella quale io ho trascorso significativi anni della mia adolescenza.

Gianfranco si compiaceva spesso di queste sue radici abruzzesi, anche se io non mancavo, scherzosamente, di rinfacciargli la mia maggiore "abruzzevità" rispetto alla sua, unicamente di derivazione paterna.

Quando, a seguito della improvvisa e prematura scomparsa di mio Padre, tornammo a vivere a Torino da dove proveniva la famiglia di

mia Madre, una volta conseguita la laurea di giurisprudenza mi presentai all'avv. Vitantonio Putaturo, divenuto nel frattempo professionista di rilievo del Foro di Torino, ed anche importante politico locale, il quale mi accolse con molta cordialità introducendomi presso la sua famiglia.

All'epoca, eravamo agli inizi degli anni '50, Gian era ancora studente di legge presso l'università di Torino. Ben presto egli conseguì la laurea ed iniziò la pratica forense nello studio del prof. Alberto Montel, all'epoca uno dei più importanti di Torino, divenendone il "cucciolo", come affettuosamente lo chiamavano lo stesso Prof. e quell'altra indimenticabile figura di avvocato impersonata dal compianto Carlo Napolitano.

Quando si ritenne maturo per farlo, Gian decise di "mettersi in proprio", cioè di compiere quel passo che all'epoca era considerato lo sbocco naturale del processo di formazione dei giovani che si affacciavano alla nostra professione.

Egli iniziò così, assieme al fratello Piergiorgio, successivamente a sua moglie, la nostra amica e collega Cilli Caldo, ed alla figlia Laura, un'attività che lo avrebbe condotto su posizioni di riconosciuto rilievo nel panorama professionale di Torino.

Io sono convinto che, alla base del suo successo professionale, siano state, assieme alla sua solida preparazione giuridica ed alla serietà del suo impegno in favore dei propri assistiti, anche, ed in misura significativa, quegli aspetti del suo carattere che ne facevano persona dotata di un innegabile fascino, da me personalmente avvertito sin dagli inizi della nostra amicizia. E non è un caso che alcuni dei suoi più importanti clienti fossero anche, ed innanzitutto, suoi veri amici.

Gian era infatti uomo dai molteplici interessi extra-professionali, di natura più varia, culturali (egli era un grande esperto di antiquariato, in particolare di antiche statue lignee riproducenti la Madre ed il Bambino di cui possedeva anche un'importante collezione), sportivi (in gioventù aveva anche praticato lo sci agonistico a notevoli livelli), culinari (era un ottimo cuoco, specie di piatti a base di pesce), e tanti altri ancora. Ma, soprattutto, era dotato di una personalità forte ma gentile, di un grande senso dell'amicizia e dell'ospitalità, e di una straordinaria capacità di coinvolgere gli altri nei suoi interessi, contagiandoli con il proprio entusiasmo ma sempre con grande signorilità e senso della misura.

Come non ricordare, tra le tante altre esperienze comuni, con grande nostalgia e rimpianto, quelle cene domenicali da lui organizzate al rientro dal weekend, senza alcuna formalità, ma in un clima rilassato di autentica, reciproca, amicizia?

Nell'accennare agli interessi sportivi di Gian, ho volutamente omesso di fare riferimento ai suoi rapporti con il mare e con la vela. Si trattava infatti per Gian di qualcosa di molto di più, di un'autentica, coinvolgente, passione di vita che lo avrebbe accompagnato sino alla sua scomparsa.

Anche nella sua attività nautica Gian è sempre rimasto fedele a se stesso. Da un lato il sano agonismo che albergava in lui quale gentleman dello sport lo spingeva a praticare, con assiduità, il mondo delle regate veliche, anche le più impegnative, nelle quali egli si era conquistato notorietà ed apprezzamento da parte di importanti skipper ed armatori. Dall'altro il grande amore per il mare scervro da ogni spirito di competizione da lui nutrito lo induceva ad organizzare splendide crociere estive, nelle località più suggestive del Mediterraneo, alle quali invitava anche amici inesperti ma desiderosi di vivere esaltanti esperienze nuove.

Essere invitati a bordo del mitico Tikka per far parte dell'equipaggio era quindi un autentico privilegio per chi amava il mare. Poi, per me personalmente, a mia volta marinaio velista ma di livello neppur comparabile al suo, si trattava di preziose occasioni di formazione ed apprendimento ulteriori alla scuola di un vero Maestro.

Gian ha quindi lasciato un grande vuoto, non solo nella sua famiglia, ma in tutti noi che gli abbiamo voluto bene.

Giuseppina PAPPARATTO

di Annalea MARTANO, Barbara TONZARI, Cristina DEFRANCISCO, Marta LANZILLI,
Monica CHECCHIN, Rosalba ROSATO, Sonia SEPIELLI, Tiziana MONTESANO



Cara Giusy,
mai nessuna prova è stata così dura come scrivere queste righe in Tuo ricordo.

Avevamo spesso ironizzato a proposito dei nostri "epitaffi" su "La Pazienza"; ricordi? Ma mai avremmo pensato che sarebbe toccato a noi scrivere il Tuo... e così prematuramente, poi...

Ci sono anni che colpiscono duro, e lasciano un marchio indelebile.

Il 2017 è stato per noi uno di quegli anni, perché ha segnato la perdita non solo di una Collega seria, affidabile, preparata, intellettualmente onesta, ma anche di una carissima ed amatissima Amica. La Tua perdita. Incolmabile.

A distanza di tempo, non ce ne rendiamo ancora conto. Un po' come la sindrome dell'arto fantasma. Dobbiamo concentrarci per mettere a fuoco che "non ci sei più"... la frase più surreale e struggente che ci sia toccato dire, pensare, metabolizzare in questi ultimi mesi.

Insieme abbiamo imbastito i più strampalati e fantasiosi algoritmi, per tentare di comprendere un ge-

sto tanto estremo quanto irrevocabile che tuttora fatichiamo ad associare a Te, da sempre così "protettiva", nei Tuoi confronti come nei nostri.

E intanto cresceva la rabbia e la frustrazione, per non poter riavvolgere il nastro, o fermare il tempo ad un attimo prima...

Il Tuo "epilogo" è qualcosa che non riusciremo mai a comprendere. Il dolore per la Tua perdita ci ha quasi paralizzate, e per qualche tempo ci siamo fossilizzate su quel maledetto giorno.

Il tempo non si può fermare e non tornerà più indietro.

Tuttavia, a ben pensarci, cara Giusy, nei tanti preziosi anni che abbiamo trascorso insieme, come Colleghe e come Amiche, Tu ci hai poco a poco abituate ai Tuoi tanti gesti estremi.

Praticavi quotidianamente gentilezza, cortesia, bontà. Praticavi correttezza, serietà, umiltà e generosità con tutti... poco Ti importava quale fosse il riscontro che ricevevi.

Avevi il Tuo Codice di condotta, che difendevi con istintiva caparbità.

Eri e sei una bella persona, lo abbiamo sempre saputo. Ma è stato bello riscoprirlo anche nei ricordi e nelle manifestazioni di affettuosa e commossa stima che sono arrivati dai Tuoi clienti, dai Colleghi, dai vicini, da tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerTi e apprezzarTi.

Non era nel Tuo stile entrare nella vita degli altri a gamba tesa, in maniera chiassosa; ma quando Ti si conosceva - e, per il vero, non è stato un privilegio di tutti - Ti si ricordava, con stima ed affetto.

La sensazione, man mano che il tempo scorre, è di non averTi persa completamente. Continui a vivere nella nostra amicizia, che Tu hai consolidato e che si è rafforzata. Continui a vivere negli occhi della Tua splendida famiglia, che un po' ci ha adottate e nella quale ci siamo strette con affetto. Continui a vivere in ogni ricordo che abbiamo condiviso con Te e che sempre ci strappa un sorriso. Continui a vivere in tutte noi, nella consapevolezza che l'averTi incontrata ci ha rese migliori.

C'è un messaggio, inviato troppo tardi, nel quale Ti chiedevamo: "Giusina, tutto ok?"

Ora sappiamo che in questo momento, da qualche parte, Tu stai rispondendo "Sì".

Aldo MILANESE

di Michela MALERBA, Mario NAPOLI

CIAO, ALDO

Per ricordare un amico, si possono spendere infinite parole: ma nessun ricordo potrà mai colmare il vuoto, il senso di abbandono, di debolezza che la sua scomparsa lascia in noi. Il 9 gennaio se n'è andato Aldo Milanese, presidente storico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino: un grande amico per molti di noi, uno stimatore vero e sincero dell'Avvocatura, un combattente fiero ed indomito della libera professione, del sistema ordinistico e della necessità di marciare uniti, dimenticando le ridotte dimensioni dei nostri limitati orizzonti per abbracciare quel mondo comune di professionalità e deontologia che ci accomuna.

E' vero, potremmo spendere parole e parole a ricordare le tante cose fatte insieme (ma su suo impulso), noi avvocati, notai e commercialisti: le infinite tappe di formazione comune, di collaborazione istituzionale nella Camera Arbitrale del Piemonte, nella Consulta delle Professioni, nella Associazione Torino Finanza, e in tanti altri momenti sino al nascente Organismo di Componento della crisi. Potremmo ricordare il Tavolo Giustizia Torino, mensile appuntamento con i Magistrati capi degli Uffici Giudiziari, al quale Aldo non mancava mai di partecipare o la Fondazione Croce alla quale non ha fatto mai mancare il sostegno del suo Ordine (ed alla quale aveva devoluto un suo contributo tutt'altro che trascurabile, frutto del risarcimento ottenuto giudizialmente per una lite temeraria ingiustamente subita: la stessa somma elargita alla "sua" Fondazione Piccati).

Ma oggi, che lui non c'è più e che le sue "creature" continuano la loro strada secondo quel Modello Torino da lui ideato, voluto e fortemente perseguito, noi, che tanto abbiamo condiviso con lui e che tanto gli dobbiamo, vorremmo ricordarlo soltanto per come è rimasto nel nostro ricordo e nei nostri sentimenti: per il suo grande cuore, per la sua generosità, per il suo entusiasmo travolgente e contagioso, per la sua autenticità, talvolta scomoda, ma al contempo rassicurante e inconsueta, per il suo conversare incontenibile, gestuale, arricchito di espressioni dialettali; per la sua amicizia totale, esigente ma schietta, fedele, per le risole all'albi-



cocca ed il Rakiko che puntualmente ci portava dalla sua Mondovì.

Ora che tacciono le sue parole e a noi parlano soltanto quelle del silenzio e del ricordo, così lo vogliamo pensare: con parole che sono più indelebili anche dell'incontenibile lavoro fatto per i suoi commercialisti, dei suoi mille progetti ancora da realizzare, perché nulla e nessuno potrà cancellarli, perché la sua risata continuerà sempre a darci forza e coraggio.

Ha davvero ragione il nostro grande poeta: solo chi non lascia eredità di affetti muore davvero. E noi non dimenticheremo il pianto della figlia e dei suoi cari, gli occhi di Lorella Testa, il groppo in gola di Luca Asvisio, i volti impietriti della sua squadra. Ma soprattutto gli sguardi smarriti di tanti e tanti colleghi accorsi a salutare chi aveva saputo restituire a tutti l'orgoglio della libera professione: pensando a tanta eredità Aldo è ancora con noi. Ciao Aldo, non Ti dimenticheremo.

LAURETANA DA SEMPRE LA MIA ACQUA DI BENESSERE



Claudio Marchisio
per Lauretana



LAURETANA®

L'acqua più leggera d'Europa
consigliata a chi si vuole bene



La scelta dell'acqua da bere ogni giorno ha un ruolo di primaria importanza per il benessere. Le acque minerali non sono tutte uguali! Lauretana è un'acqua di qualità, completamente pura, dalla leggerezza straordinaria e dalle proprietà uniche, che depura e purifica l'organismo ogni giorno. Condividi i suoi valori di prodotto e di brand: entra nel mondo Lauretana, da sempre l'acqua scelta da Claudio Marchisio!



segui il benessere
#MarchisioPerLauretana

lauretana.com

NUOVO LEXUS NX HYBRID



L'ARTE DI SAPERSI DISTINGUERE.

Scegli nuovo Lexus NX Hybrid.

Motorizzazione **Self-Charging Hybrid** da **197 CV** con cambio automatico, trazione integrale, innovativa tecnologia **Lexus Safety System+** e **Premium Navigation** con display da 10,3".



TUO CON **€7.000** DI **HYBRID BONUS** SE CILASCI IL TUO DIESEL.
A GENNAIO, **5 ANNI DI BOLLO INCLUSI**.

SPAZIO4

LEXUS
EXPERIENCE AMAZING

CONCESSIONARIA LEXUS - TORINO NORD

VIA BOTTICELLI, 82 - TORINO - TEL. 011.2466211 - www.spazio4le.spaziogroup.com

Esempio di offerta. NX Hybrid EXECUTIVE. Prezzo di listino € 50.300. Prezzo promozionale chiavi in mano € 41.690 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17 + IVA 22%) con il contributo della Casa e dei Concessionari Lexus e comprensivo di uno sconto commerciale pari al valore della tassa di circolazione nella regione Piemonte per 5 anni (valore tassa di circolazione € 1.560 calcolato sul sito <https://www1.agenziaentrate.gov.it>). Offerta valida fino al 31/01/2018 per vetture disponibili in pronta consegna in caso di permuta o rottamazione. Immagine vettura indicativa. VALORI MASSIMI: CONSUMO COMBINATO 5,2 l/100 km, EMISSIONI CO₂ 121 g/km.